FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata il 30.7.2010 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, in sede di giudizio abbreviato, condannava gli attuali ricorrenti Alagna Domenico; Baucina Salvatore; Bonvissuto Angelo; Caruso Antonino; Costa Francesco; Ferrara Nicolò; Fidanzati Stefano; Genova Bartolo; Giannusa Sergio; Milano Riccardo; Militano Carmelo; Nicolosi Vito; Patti Michele; Randazzo Salvatore; Troia Antonino e Tarantino Antonino, alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui agli artt. 416, co. 1, 3, 4, 6, 61, n. 6, c.p., (capi 1 e 2) contestati come commessi in Palermo e zone limitrofe sino al 14.5.2009; 629, co. 2 e 7, l. 203/91 di cui al capo 3 (il solo Caruso Antonino); 56, 110, 629, co. 2, 7, l. 203/91 di cui al capo 5 (i soli Baucina e Patti); 110, 635, 61, n. 2, c.p., 7, l. 203/91 di cui al capo 6 (il solo Baucina); 81, cpv., 110, 56, 629, co. 2, 7, l. 203/92, di cui al capo 7 (il solo Alagna); 416 ter, c.p., di cui al capo 9 (il solo Caruso).

Con sentenza pronunciata il 16.7.2011 la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza di primo grado: 1) dichiarando non doversi procedere nei confronti di Alagna Domenico in ordine al reato di cui all'art. 393, c.p., così riqualificato il fatto a lui contestato al capo 7) per mancanza di querela, rideterminando di conseguenza la pena nei confronti dell'imputato nella misura di anni otto di reclusione; 2) assolvendo Patti Michele dal reato di cui al capo 5) per non aver commesso il fatto, rideterminando di conseguenza la pena nei confronti dell'imputato nella misura di anni otto di reclusione; 3) riqualificando ai sensi dell'art. 416 bis, co. 1, 4, e 6, c.p., il fatto ascritto a Militano Carmelo al capo 1), rideterminando, di conseguenza, la pena inflitta a quest'ultimo, tenuto conto della contestata recidiva e della ritenuta continuazione con il reato giudicato dalla Corte di Appello di Palermo il 23.4.2004 con sentenza divenuta irrevocabile, in anni 15 e mesi 4 di reclusione; 4) escludendo la recidiva contestata al Baucina, al Costa, al Ferrara, al Giannusa, al Milano, al Nicolosi ed al Randazzo, rideterminando, pertanto, la pena inflitta al Baucina in anni nove di reclusione; quella inflitta al Costa, al Ferrara, al Giannusa, al Milano, al Nicolosi ed al Randazzo in anni otto di reclusione ciascuno; 5) sostituendo la misura di sicurezza applicata all'Alagna, al Patti ed al Caruso con quella della libertà vigilata per anni due, confermando nel resto l'impugnata sentenza anche con riferimento alle statuizioni in favore delle costituite parti civili.

Secondo l'impostazione accusatoria, sostanzialmente accolta dai giudici di primo e di secondo grado, tutti gli attuali ricorrenti risultano avere partecipato, taluni con posizioni di vertice, alla organizzazione a delinquere di stampo mafioso nota come "Cosa

Nostra" ed in particolare alle sue articolazioni "storiche" note come mandamenti di Tommaso Natale e di Resuttana, cui facevano capo una pluralità di famiglie mafiose, che operavano in una vasta area del comune e della provincia di Palermo.

La sentenza della corte territoriale, attraverso l'esame delle risultanze processuali, costituite prevalentemente dagli esiti dell'attività di indagine consacrati in diverse informative dei CC. e della polizia di Stato, dai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte dall'autorità giudiziaria e dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, facendo inoltre richiamo a specifici punti delle motivazioni della sentenza di primo grado e dei provvedimenti adottati in sede cautelare dal giudice per le indagini preliminari e dal tribunale del riesame di Palermo, ha ricostruito la storia criminale dei due mandamenti e delle famiglie mafiose in essi confluite, delineandone l'evoluzione ed il ruolo svolto in tali dinamiche criminali dai singoli imputati, per poi soffermarsi sui reati fine contestati a ciascuno di essi.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati per mezzo dei loro difensori, articolando autonomi e diversi motivi di impugnazione.

Prima di procedere all'esame delle singole posizioni dei ricorrenti, ragioni di economia processuale e di ordine sistematico impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale allo scopo sia di evitare inutili ripetizioni, che di illustrare i criteri cui questo Collegio intende attenersi nella valutazione dei ricorsi presentati dagli imputati.

Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che nell'esaminare i motivi di ricorso si procederà ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico, in

quanto la decisione della corte territoriale e quella del giudice per le indagini preliminari hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., sez. 3, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, Lombardozzi D., rv. 221116).

Opportuno, poi, appare soffermarsi brevemente sui principi in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione, posto che diversi sono i profili di inammissibilità di alcuni dei motivi posti a fondamento dei ricorsi presentati dagli imputati.

Orbene, come è noto, una prima causa di inammissibilità va individuata nella genericità dei motivi di ricorso in violazione dell'art. 581, lett. *c*), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "*i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta*"; violazione che, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. *c*), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087).

E' inammissibile, altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1 , lett. *c*), e 591, co. 1, lett. *c*), il ricorso per Cassazione fondato, come in molti dei ricorsi presentati dagli imputati, su motivi che ripropongono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. *c*), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 - 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).

Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).

Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della l. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la

rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, Bosco, rv. 234148).

Da ultimo, infine, va rammentato che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cass., sez. II, 12/02/2009, n. 8619).

Nella sentenza oggetto di ricorso la corte territoriale, dopo avere sintetizzato il contenuto della sentenza di primo grado (cfr. pp. 21-53) e riportato i motivi di appello dei singoli imputati, ha affrontato una serie di questioni preliminari, principalmente incentrate sulla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (cfr. pp. 80-90).

Successivamente, con motivazione approfondita ed immune da vizi, la corte di appello, dato atto del materiale probatorio acquisito, costituito principalmente dai risultati dei servizi di appostamento e di intercettazione di conversazioni e di comunicazioni telefoniche o tra presenti, , compendiati nelle

informative di polizia giudiziaria in atti, nonché da documenti, provvedimenti e sentenze emesse dall'autorità giudiziaria passate in giudicato e dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, ricostruisce le vicende delle cosche mafiose in precedenza indicate ed i rapporti tra esse intercorrenti nel corso degli anni, configurando l'esistenza di una composita realtà associativa di stampo mafioso, che, inquadrata in un contesto criminale, storicamente dominato nel territorio siciliano da "Cosa Nostra", si caratterizzava per l'intervenuto accordo tra le articolazioni locali di tale organizzazione operanti nella zona nord - occidentale di Palermo per assicurare la propria egemonia sul territorio, note come "mandamenti" di "Resuttana" e di "Tommaso Natale - San Lorenzo", di cui la corte territoriale ricostruisce le vicende salienti, attraverso il contenuto delle informative di polizia giudiziaria e dei numerosi provvedimenti giudiziari in atti, in parte richiamati nella sentenza di primo grado.

Al riguardo, evidenzia la corte territoriale come gli elementi a carico degli imputati siano indicati, soprattutto, nelle informative del 2.3.2009 e del 10.12.2009 dei CC. del R.O.N.O. ed in quella del 9/10.12.2009 del Nucleo Speciale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nonché nelle ordinanze di custodia cautelare emesse il 16.5.2009, il 24.12.2009 ed il 1.2.2010 (quest'ultima adottata solo nei confronti di Militano Carmelo), fondate sulle attività investigative compiute prima e dopo l'arresto di Genova Salvatore (reggente del mandamento di Resuttana a partire dalla fine del 2005 per volere dei Lo Piccolo, in sostituzione di Bonanno Giovanni, rimasto vittima della "lupara bianca", poiché ritenuto responsabile di una cattiva gestione della cassa del mandamento e di una scarsa attenzione ai bisogni dei sodali detenuti),

caratterizzate dalla prosecuzione dei servizi di intercettazione (tra i quali assumevano particolare rilievo le nuove captazioni nell'autovettura in uso a Caruso Antonino ed in occasione dei colloqui in carcere di Militano Carmelo) e di quelli di videoripresa e di osservazione, nonché dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dissociatisi da "Cosa Nostra", quali Spataro Maurizio, Bonaccorso Andrea, Visita Michele e Razzanelli Giovanni.

In seguito gli organi inquirenti si erano avvalsi del fondamentale contributo di altri due collaboratori di giustizia, Giordano Salvatore e Pasta Manuel, che consentivano di approfondire lo sguardo sulle vicende dei menzionati gruppi criminali dopo l'arresto dei Lo Piccolo.

Alla luce di siffatti elementi può, dunque, dirsi, in estrema sintesi, che, dopo avere mantenuto per diverso tempo un'autonomia verticistica ed operativa nelle rispettive aree di competenza, la famiglia dei Lo Piccolo aveva affermato la sua egemonia all'interno del mandamento di Tommaso Natale ed in quello di Resuttana, estendendo la sua influenza anche in zone come quella del quartiere ZEN di Palermo, collocata tra i territori dei due mandamenti, in cui, pur operando un'autonoma "famiglia" mafiosa, ai Lo Piccolo spettava l'indicazione dei "reggenti", come avveniva per il mandamento di Resuttana, che, formalmente, manteneva una sua autonomia.

In seguito all'arresto dei Lo Piccolo, al vertice del mandamento di Tommaso Natale - San Lorenzo era subentrato l'architetto Liga Giuseppe, il quale aveva continuato ad esercitare gli stessi poteri dei Lo Piccolo anche sul "protettorato" di Resuttana.

Come dichiarato dal Pasta, il mandamento di Resuttana venne affidato alla "reggenza" di Genova Bartolo (il quale per volere

dello stesso Liga veniva "combinato"), in conseguenza dell'arresto dello zio Genova Salvatore avvenuto il 15.1.2008, dopo che si era rivelata impraticabile l'idea di attribuire tale ruolo a Di Trapani Michele, assicurando, nel contempo, ai Madonia, l'originaria famiglia egemone nel mandamento, il sostentamento dei familiari.
La posizione di vertice assunta dal Bartolo Genova veniva confermata dalle dichiarazioni del Giordano Salvatore e da altri elementi di prova, quali gli esiti dei servizi di intercettazione attivati nel presente procedimento ed in quello denominato "Rebus", elementi tutti che non consentivano di attribuire il medesimo ruolo, come inizialmente ipotizzato dagli organi inquirenti, a Fidanzati Gaetano, particolarmente attivo nel territorio della "famiglia" dell'Arenella (cfr. pp. 90-113).
Infine la corte territoriale procedeva ad un puntuale ed esaustivo esame delle singole posizioni degli imputati e dei reati a ciascuno di essi attribuito, indicando i motivi posti a fondamento della propria decisione (cfr. pp. 113 e ss.).
Tanto premesso, appare ora opportuno svolgere alcune considerazioni generali sul reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto, dall'esame dei singoli ricorsi si evince che un motivo comune a molti ricorrenti è rappresentato proprio dalla contestata idoneità delle condotte poste in essere dagli imputati, come ricostruite dai giudici di merito, ad essere ricondotte al paradigma normativo di cui all'art. 416 bis, c.p.
Va, dunque, evidenziato che la sussistenza del reato associativo di stampo mafioso, nelle diverse forme in cui la fattispecie legale declina le modalità di partecipazione del singolo al sodalizio in qualità di semplice partecipe (art. 416 bis, co. 1, c.p.) ovvero di

organizzatore, dirigente o promotore (art. 416 bis, co. 2, c.p.), prescinde, al pari dell'ipotesi non qualificata, dalla commissione dei reati-fine, essendo sufficiente alla sua consumazione, come affermato da tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, condivise da questo Collegio, la costituzione del vincolo tra i sodali con il programma di creare una forza di intimidazione al fine di utilizzarla per il perseguimento degli obiettivi associativi (cfr. Cass., sez. I, 1/7/1987, n. 9859, Ingemi, rv. 176676; Cass. sez. I, 21.10.1986, n. 6330, Musacco, rv. 176087), il che non esclude, ma, in un certo senso, limita al piano probatorio, la rilevanza della accertata partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati, nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo (cfr. Cass., sez. II, 13/7/1999, Amaro; Cass., sez. V, 14/9/1991, Monaco; Cass., sez. VI, 23/11/2004, Tahiri).

Non bisogna, tuttavia, trascurare il carattere speciale del reato di cui all'art. 416 bis, c.p., su cui concordano dottrina e giurisprudenza, evidenziando come esso si caratterizzi, sotto il profilo attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo; sotto il profilo passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

La tipicità della fattispecie di cui all'art. 416 bis, c.p., si coglie, dunque, non tanto negli scopi (pure essenziali per l'esistenza del reato) avuti di mira dai consociati che, come appare evidente dalla formulazione letterale del terzo comma dell'art. 416 bis, c.p., possono essere rappresentati, a differenza di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 416, c.p., anche da eventi diversi dalla commissione di delitti ed, in ipotesi, anche leciti, inseriti, tuttavia,

nell'orbita dell'illecito penale proprio in conseguenza delle modalità "mafiose" con cui vengono realizzati, ma, per l'appunto, nelle modalità attraverso cui l'associazione decide di manifestarsi e si manifesta concretamente: l'intimidazione ed il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso (cfr. Cass., sez. I, 10/2/1992, n. 3223, d'Alessandro, rv. 189665; Cass., sez. I, 1/4/1992, n. 6784, Bruno, rv. 190539).

Se, dunque, l'elemento tipizzante del delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., si presenta nei termini ora indicati, può a ragione affermarsi, come si legge in una recente decisione di legittimità condivisa da questo Collegio, che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, ad esempio, quale "uomo d'onore".

In motivazione la Suprema Corte ha, infatti, precisato che la qualità di "uomo d'onore" non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto; l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed

infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio. (cfr. Cass., sez. II, 3.5.2012, n. 23687, D'Ambrogio e altri, rv. 253222)

Tale arresto, peraltro, non rappresenta una voce isolata, ma si pone, piuttosto, in assoluta continuità con una serie di precedenti statuizioni, in cui, partendo dalla tradizionale nozione della partecipazione all'associazione a delinquere come condotta a forma libera, nel senso che qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico, è costitutiva della materialità del fatto (cfr. Cass., sez. I, 27.1.1986, Scala), si sottolinea come la partecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso possa configurarsi attraverso una molteplicità di contributi, che, al tempo stesso, costituiscono, sul piano probatorio, altrettanti indici rivelatori dell'esistenza del vincolo associativo, tutti contrassegnati proprio dalla intervenuta "messa a disposizione" del singolo a favore dell'associazione a delinquere.

Si è, così, affermato che la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano

a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti (cfr. Cass., sez. II, 21.12.2004, n. 2350, Papalia ed altri, rv. 230718).

Può, dunque affermarsi, conclusivamente, che, in tema di associazione di stampo mafioso, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza (come tagli di alberi, incendi, *et similia*), ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione e, quindi, dell'acquisizione della qualifica di "uomo d'onore", rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nella compagine associativa sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la "legalizzazione" con la qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio (cfr. Cass., sez. V, 21.11.2003, n. 6101, Bruno e altro, rv. 228058)

Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla nota sentenza "Mannino" delle sezioni unite del Supremo Collegio (richiamata dal ricorrente), che, evidenziando la natura "dinamica" del contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di "partecipazione" ai sensi dell'art. 416 bis, c.p., ne individua l'essenza proprio nella "messa a disposizione"

del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Rileva, infatti, il Supremo Collegio nella sua più autorevole espressione che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Precisa, inoltre, la Corte, nel corpo della motivazione, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, rv. 231670, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. I, 11.12.2007, n. 1470, p.g. in proc. Addante e altri, rv. 238839).

Orbene, nel caso in esame, come emerge dalla lettura integrata delle motivazioni dei giudici di merito, ciascuno dei ricorrenti, a prescindere dalla commissione di singoli reati-fine e della formale

acquisizione della qualifica di "uomo d'onore" da parte di alcuni di essi, ha messo consapevolmente la propria persona a disposizione dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui ai capi n. 1) e n. 2), dell'imputazione, fornendo, dunque, un contributo comunque rilevante all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio, in vista del raggiungimento degli obiettivi illeciti intorno ai quali si è cristallizzato il *pactum sceleris*.

Passando alla valutazione dei singoli ricorsi e dei relativi motivi, va esaminata, per prima, la posizione di ALAGNA DOMENICO, considerato componente del mandamento di Tommaso Natale, alle dipendenze di Provenzano Giuseppe, dedito, in particolare, unitamente al coimputato Randazzo Salvatore e ad altri soggetti, al compimento di attività estorsive (cfr. pp. 159-167).

L'Alagna lamenta: 1) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 187, 192, co. 1, 521 e 522, c.p.p., per avere la corte territoriale posto a fondamento della sua decisione, violando il principio della corrispondenza fra imputazione e sentenza, una serie di conversazioni telefoniche intercettate, tra cui, ad esempio, quella del 11.6.2009, che si riferiscono a fatti successivi a quelli oggetto della contestazione, che, con riferimento al tempo del commesso reato associativo, si presenta come una contestazione "chiusa" essendo stato indicato nel 14.5.2009 il momento di cessazione della operatività del sodalizio di cui l'Alagna è accusato di essere uno dei componenti; peraltro la stessa corte territoriale cade in una evidente contraddizione, che rende la motivazione manifestamente illogica, nella parte in cui dichiara inidonee a fondare l'ipotesi accusatoria le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Razzanelli, in quanto, proprio come i risultati delle menzionate intercettazioni

telefoniche, tali dichiarazioni riguardano fatti successivi al momento in cui è stata cristallizzata la contestazione, avvenuti a partire dall'ottobre del 2009; 2) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, 192, co. 1, 2, 3, c.p.p., 416 bis, in quanto le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Pasta e Giordano, entrambe "de relato", sono caratterizzate da assoluta genericità e non individuano alcun fatto concludente idoneo a dimostrare l'inserimento dell'Alagna nel sodalizio criminoso di cui si discute; anzi la stessa corte territoriale riteneva le dichiarazioni del Giordano non sufficienti a fondare il quadro accusatorio in ordine alla partecipazione dell'imputato al tentativo di estorsione di cui al capo 7) dell'imputazione; 3) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p., in quanto non è stato dimostrato che da parte dei sodali ed, in particolare dell'Alagna, siano stati utilizzati i proventi dell'attività illecita per finanziare specifiche attività economiche in cui i capitali illeciti siano stati utilizzati, non potendosi ritenere sufficiente, al fine di ritenere sussistente tale circostanza aggravante, affermare, come ha fatto la corte, che l'associazione si autofinanzia con i proventi di attività delittuose.

Infondato appare il primo motivo di ricorso, in quanto le conversazioni alle quali fa riferimento il ricorrente, pur riguardando fatti che si sono verificati successivamente al 14.5.2009, vengono in realtà utilizzate per dimostrare l'organico inserimento dell'Alagna nel sodalizio criminoso con compiti nel settore delle estorsioni, che risale a ben prima del maggio del 2009, a conferma, dunque, di quanto affermato dai collaboratori di giustizia Pasta e Giordano.

Identiche considerazioni valgono per i rilievi difensivi in ordine alle dichiarazioni del Razzanelli, che la corte territoriale, con motivazione logicamente coerente, pur riconoscendo che esse hanno per oggetto l'impegno dell'Alagna in attività estorsive collocate a partire dal mese di ottobre del 2009, valorizza all'esclusivo scopo di evidenziare l'assoluta sintonia di tali attività con il "pregresso inserimento associativo" del ricorrente, di cui costituiscono una naturale continuazione (cfr. pp. 166-167)

Peraltro, ove anche si volessero escludere tali conversazioni dal novero degli elementi probatori utilizzabili ai fini della decisione, appaiono comunque sufficienti a giustificare l'affermazione di responsabilità dell'Alagna le concordi dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia Pasta e Giordano, per cui, in ipotesi, sarebbe del tutto superfluo dichiararne l'inutilizzabilità, potendosene, per l'appunto, prescindere ai fini della decisione, stante l'applicabilità, anche nel giudizio di Cassazione, del cosiddetto criterio di resistenza (cfr. Cass., V, 15.7.2008, n. 37694, Rizzo, rv. 241299; Cass., sez. II, 18.10.2005, n. 40381, Formoso e altro, rv. 235303).

Inammissibile, perché generico, si appalesa il secondo motivo di ricorso, in relazione al quale va, comunque, rilevato, da un lato che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la corte territoriale, con riferimento all'episodio estorsivo di cui al capo 7) dell'imputazione, non ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni accusatorie del Giordano, limitandosi ad affermare che il collaboratore, in ordine a tale episodio, "ha fatto riferimento a notizie apprese da altri riguardanti una truffa che aveva subito l'Alagna da parte del D'Angelo, così confermando semmai la causale riconducibile soltanto a preesistenti rapporti di dare-avere

e, segnatamente, alla mancata restituzione della somma di denaro (cfr. p. 139).

Proprio per tale ragione, dunque, la corte di appello, dopo avere ricondotto la condotta posta in essere dall'Alagna in danno di Lo Cascio Maria Angela e del marito D'Angelo Vincenzo, rispettivamente titolare ed amministratore della pescheria "Strasburgo", al paradigma normativo di cui all'art. 393, c.p., adottava in favore del ricorrente una pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela, non ritenendo raggiunta la prova che l'imposizione proveniente dall'Alagna non fosse collegata ad una pregressa esposizione debitoria del D'Angelo nei confronti dell'imputato.

Dall'altro che, come si vedrà meglio in seguito, il carattere "de relato" delle chiamate di correità non è motivo sufficiente per escluderne l'utilizzabilità sul piano probatorio.

Infondato deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso.

Ed invero la corte territoriale si è specificamente soffermata sulla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p., affermando, da un lato la natura oggettiva di tali circostanze, inerenti alla caratteristiche dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso, sicché l'esclusione di tali circostanze aggravanti a carico dei singoli componenti del sodalizio mafioso, in presenza dei loro presupposti di fatto, può avvenire solo nel caso di ignoranza, non dovuta a colpa.

Dall'altro come le numerose sentenze allegate, ivi comprese quelle che hanno riconosciuto la colpevolezza di alcuni degli odierni imputati per il medesimo delitto associativo, abbiano dato ampiamente conto sia "di come Cosa Nostra e tutte le sue articolazioni operanti nella provincia di Palermo", in esse

ricompresi i mandamenti di Tommaso Natale e di Resuttana, "debbano ritenersi anche adesso dotate di un considerevole quantitativo di armi da mettere a disposizione dei singoli associati per commettere le azioni criminose rientranti nel programma mafioso, fra cui quelle concernenti la consumazione di omicidi con le modalità verificatesi anche di recente e nell'ambito del territorio interessato dai fatti contestati agli imputati", sia della circostanza che attualmente "Cosa Nostra non mira solo all'acquisizione di proventi illeciti per distribuirli agli associati e affrontare spese comuni, ma invece si proprone il reimpiego dei medesimi proventi in tante attività economiche, dentro e fuori il proprio territorio, al fine di assumerne un controllo quanto mai funzionale allo stesso rafforzamento del potere mafioso e pertanto del sodalizio nel suo complesso" Inoltre, evidenzia ancora la corte territoriale, tale valutazione trova ulteriore conferma nel rinvenimento del micidiale arsenale nel parco di Villa Malfitano, già appartenuto ai Lo Piccolo per essere messo a disposizione del sodalizio, custodito, tra gli altri, da Troia Vincenzo, successivamente deceduto, nonché dalle "tante iniziative economiche acquisite dagli associati tramite il reimpiego dei proventi illeciti, che vanno da quelle di maggiore rilevanza gestite direttamente dal vertice associativo (ci si riferisce ai capi che si sono succeduti ed in particolare ai Lo Piccolo) alle numerose altre riguardanti pure singoli esercizi commerciali", tra cui si segnala come elemento di novità rispetto al passato il controllo dei centri scommesse (cfr. pp. 351-352).

Le conclusioni cui perviene sul punto la corte territoriale appaiono assolutamente condivisibili, inserendosi esse in un consolidato alveo giurisprudenziale affermatosi in sede di legittimità, condiviso

dal Collegio sulla natura delle menzionate circostanze aggravanti e sulla individuazione dei criteri da seguire per affermarne la sussistenza.

Come è stato affermato, infatti, la circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p., che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che "cosa nostra" opera nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia a tale organizzazione affiliato è inconcepibile (cfr. Cass., sez. II, 28/01/2000, n. 5343, Oliveri; Cass., sez. II, 31/01/2006, n. 6259, M.).

Va, peraltro, considerato che, stante la letterale formulazione normativa di cui all'art. 416 bis, co. 6, c.p., è sufficiente, per l'integrazione della menzionata circostanza aggravante, che il prezzo, il prodotto o il profitto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo, dunque, necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato, in linea con il modello legale

della fattispecie tipica, in cui assume valore decisivo, ai sensi del comma terzo dell'art. 416 bis, c.p., la natura degli scopi avuti di mira dagli associati.

Anche l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416 bis, commi 4 e 5 c. p. è configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, non sussistendo, attesa l'ampia formulazione dell'art. 59 comma 2 c.p., logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella a titolo di colpa di un elemento accidentale come la circostanza in questione (cfr. Cass., sez. II, 31/01/2006, n. 6259, M.), potendosi ben ritenere, come affermato dalla Suprema Corte, che la circostanza della stabile dotazione di armi da parte della organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra", costituisca fatto notorio non ignorabile da chi ne fa parte (cfr. Cass., sez. I, 18.4.1995, n. 5466, Farinella, rv. 201650; Cass., sez. I, 28.9.1998, n. 13008, Bruno e altri, rv. 211901).

Come è stato evidenziato, infatti, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, quarto comma, c. p., qualora quest'ultimo reato sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "cosa nostra", anche nel caso in cui sia provato solamente il possesso di una pistola a carico di un solo appartenente.

Tale affermazione trova fondamento nell'esperienza storica e giudiziaria le quali consentono di ritenere il carattere armato di detta organizzazione criminale. D'altra parte, la norma richiede la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non l'effettiva utilizzazione delle stesse (cfr. Cass., sez. VI,

14.12.1999, n. 5400, D'Ambrogio e altri, rv. 216149; Cass., sez. VI, 8.3.2012, n. 11194, Lupo, rv. 252177; Cass., sez. II, 27.9.2012, n. 2833, P.C. Adamo e altri, rv. 254295).

Né, ai fini del riconoscimento di tale aggravante, si richiede l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale (cfr. Cass., sez. V, 6.10.2003, n. 957, Camiti e altri, rv. 228519).

Va ora esaminata la posizione di BAUCINA SALVATORE, ritenuto componente della famiglia mafiosa di Pallavicino, dedito, sotto le direttive di Troia Vincenzo, deceduto nelle more del processo, al compimento di attività estorsive ed autore, in concorso con il Razzanelli Giovanni, del tentativo di estorsione, aggravato ai sensi dell'art. 7, l. 203/91 in danno di Randazzo Salvatore, di cui al capo 5) dell'imputazione (reato in cui concorre anche Patti Michele) e del conseguente danneggiamento, aggravato ex artt. 61, n. 2, c.p. e 7, l. 203/91, degli interni dell'immobile sito in Palermo, alla via Mater Dolorosa 81, ristrutturato dal Randazzo, secondo la ricostruzione dei fatti condivisa dai giudici di merito, senza l'autorizzazione del sodalizio mafioso.

Con il suo ricorso l'imputato eccepisce: 1) l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale, nonché il difetto di motivazione in ordine agli artt. 192, co. 3, 416 bis, 635, c.p., e 7, l. 203/9, in quanto la corte territoriale non ha proceduto ad alcuna valutazione sulla attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità Razzanelli e Giordano; ha omesso di approfondire le discrasie sussistenti tra la versione dei fatti fornita da quest'ultimo e quella rese dall'altro collaboratore Visita Michele; ha indebitamente

ritenuto riscontro individualizzante rispetto alle dichiarazioni del Razzanelli, da un lato quelle del Giordano, a tal fine inidonee perché del tutto generiche ed, in relazione all'episodio relativo al citato danneggiamento dell'immobile del Randazzo, il riconoscimento da parte della persona offesa del Baucina come uno dei soggetti che si erano fatti latori della richiesta estorsiva e la sequenza temporale dei fatti, elementi ad avviso del ricorrente del tutto inidonei a costituire riscontro individualizzante delle suddette dichiarazioni accusatorie del Razzanelli, in quanto relativi ad altra ipotesi di reato e quindi tali da non poter estendere la loro efficacia probatoria ad altra ipotesi criminosa, seppur probatoriamente connessa; 2) l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale, nonché il difetto di motivazione in ordine all'art. 416 bis, co. 6, c.p., in quanto, da un lato la contestazione stessa di tale aggravante non può ritenersi valida, stante la mancata indicazione da parte del pubblico ministero delle eventuali attività economiche e dei delitti presupposti riconducibili all'attività del ricorrente stesso all'interno della compagine associativa, dall'altro la corte territoriale non ha indicato una specifica condotta del Baucina riconducibile alla previsione dell'art. 416 bis, c. 6, c.p., senza tacere, peraltro, che l'imputato è stato condannato per la sua partecipazione alla "famiglia" mafiosa di Pallavicino, rispetto alla quale non è emerso alcun elemento in base al quale si possa ritenere che quest'ultima, attraverso uno o più dei suoi componenti, abbia esercitato l'indebito controllo di un'attività imprenditoriale.

Le censure prospettate nel primo motivo di ricorso appaiono inammissibili, in quanto si risolvono in larga parte in doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità.

Appare, peraltro, del tutto infondato il rilievo secondo cui la corte territoriale avrebbe omesso di valutare il profilo dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia Razzanelli e Giordano, in quanto i giudici di secondo grado si sono soffermati specificamente su questo profilo, sia richiamando, condividendole, le valutazioni al riguardo espresse dal giudice per le indagini preliminari (conformemente ai noti principi in tema di motivazione *per relationem*), sia svolgendo autonome considerazioni al riguardo, relativamente al Razzanelli, che ha partecipato direttamente al tentativo di estorsione posto in essere in danno del Randazzo, ed al Giordano (cfr. pp. 95; 99; 101; 102; 169).

Quanto al rilievo riguardante le pretese discrasie che si evincerebbero dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Visita Michele, il quale, pur essendosi accusato di aver fatto parte della famiglia del Troia, non aveva inserito il Baucina ed il Razzanelli nel gruppo di Pallavicino, esso si sostanzia in una mera ed acritica riproposizione di una questione già discussa e ritenuta infondata dai giudici del gravame e va, quindi, considerato inammissibile.

La corte territoriale, infatti, con motivazione approfondita ed esente da vizi, ha chiarito che, svolgendo il Razzanelli ed il Baucina compiti solo operativi alle dipendenze del Troia, non se ne giustificava la partecipazione a quelle riunioni più rilevanti della "famiglia" mafiosa, che comprendevano i soggetti più rappresentativi, sui quali, invece, maggiormente si è soffermato il Visita, il quale, in ogni caso, ha comunque riconosciuto in fotografia il Baucina, nel corso dell'interrogatorio del 21.5.2009, affermando di averlo visto proprio con il gruppo dei Troia, davanti al garage di via Castelforte.

Inoltre, rileva ancora la corte di appello, la circostanza che lo stesso Visita ha dichiarato di essersi allontanato dal gruppo del Troia, in conseguenza della spaccatura che si verificò al suo interno, seguendo il Pizzuto, delimitando, dunque, l'ambito temporale del suo inserimento in tale compagine, rende plausibile che il Visita non abbia avuto modo di apprezzare la condotta mafiosa del Baucina e del Razzanelli ed, al tempo stesso, che quest'ultimo, peraltro detenuto per un certo periodo di tempo) non abbia appreso specifici fatti associativi riguardanti il Visita (cfr. p. 170).

Limpido, inoltre, è il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale nell'evidenziare come le dichiarazioni del Razzanelli, il quale ha attribuito a se stesso ed al Baucina lo stabile assolvimento di compiti estorsivi nell'interesse della "famiglia" mafiosa di Pallavicino, in esecuzione dei quali venne avanzata una richiesta estorsiva nei confronti del Randazzo, trova adeguato e puntuale riscontro (individualizzante) proprio nelle dichiarazioni del Randazzo, il quale ha indicato nel Baucina la persona che, unitamente con il Razzanelli, per ben tre volte gli aveva chiesto il pagamento del "pizzo", nonché nel narrato del Giordano, il quale, facendo parte di altra "famiglia" mafiosa dello Z.E.N., operante in una zona limitrofa a quella del "clan" di Pallavicino, riferiva delle lamentale di alcuni esponenti di spicco della "famiglia" dello Z.E.N. (Ferrara e Costa) in ordine alla sistematica attività estorsiva posta in essere nell'interesse del "clan" di Pallavicino dal Razzanelli e dal Baucina, persino nei confronti dei venditori ambulanti di frutta (cfr. pp. 168-169).

Con riferimento, poi, all'episodio del danneggiamento dell'immobile, anche in questo caso la corte territoriale, con

motivazione ineccepibile, ha evidenziato come i riscontri estrinseci alla chiamata di correità nei confronti del ricorrente da parte del Razzanelli (il quale ha dichiarato che, dopo il rifiuto opposto dal Randazzo alle reiterate richieste estorsive, si era dato corso al danneggiamento dell'immobile da parte dello stesso collaboratore di giustizia, del Baucina, del Misseri e del Saia), debbano individuarsi in una serie di elementi oggettivi, che, sul piano della deduzione logica, consentono di attribuire tale condotta anche al Baucina, consistenti nella ravvicinata sequenza temporale tra la formulazione delle pretese estorsive ascritta dalla persona offesa proprio al Baucina ed il danneggiamento dello stesso immobile cui tali pretese si riferivano; la necessità, per gli estorsori, di agire di fronte al rinnovato rifiuto di pagare del Randazzo, secondo modalità tipiche delle condotte estorsive (cfr. p. 127 e 130).

Ciò appare assolutamente conforme ai principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, secondo cui i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 c.p.p. devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. III, 10/12/2009, n. 3255, G., rv. 245867).

Il che non esclude, ovviamente, che tali riscontri individualizzanti, anche in presenza di una chiamata in reità "de relato", possano provenire, come nel caso in esame, da elementi di natura logica (cfr. Cass., sez. I, 04/04/2012, n. 33398, M. e altro, rv. 252930).

Infondato si appalesa il secondo motivo di ricorso, per le ragioni già espresse nelle pagine dedicate alla posizione del coimputato Alagna, alla cui lettura si rimanda.

BONVISSUTO ANGELO, ritenuto componente del mandamento di Resuttana, con compiti specifici nel settore delle estorsioni, lamenta, invece: 1) la nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., nonché la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 111, Cost. e 6, CEDU, sotto uno specifico profilo, rappresentato dalla circostanza che i difensori delle parti civili costituite nel presente procedimento (ed, in particolare, l'Associazione Antiracket Libero Futuro ed il Comitato Addiopizzo), sono stati al contempo anche i difensori dell'imputato di reato connesso Giordano Salvatore, le cui dichiarazioni sono state utilizzate per fondare la decisione di condanna; 2) la manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione all'ordinanza istruttoria adottata dalla corte di appello il 6.4.2011 e la violazione degli artt. 125, n. 3, 192, co. 2, c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni del maresciallo Corselli, rese in altro procedimento, evocate in giudizio quale elemento a discolpa del Bonvissuto, ed acquisite perché ritenute assolutamente decisive ai fini del decidere dalla stessa corte territoriale, che, tuttavia, in motivazione non si soffermava in alcun modo sul contenuto di tali dichiarazioni; 3) il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità del collaboratore di giustizia Spataro Maurizio ed alla ritenuta attendibilità del collaboratore Pasta Manuel, nonché la violazione degli artt. 192, co. 3 e 546, c.p.p., in riferimento ai motivi di appello redatti nell'interesse del Bonvissuto, in quanto la corte territoriale ha in modo contraddittorio condiviso un generale giudizio di attendibilità nei confronti del collaboratore di giustizia

Spataro Maurizio, per poi ritenerlo inattendibile nel momento in cui afferma che il Bonvissuto era inviso ai vertici mafiosi del mandamento di Resuttana, erroneamente interpretando in senso accusatorio, inoltre, il significato delle frequentazioni dell'imputato con il Salvo Genova, ritenuto reggente del mandamento di Resuttana sino al suo arresto, dovute in realtà a ragioni di amicizia che il ricorrente non ha mai negato, e dell'incontro avvenuto il 26.10.2007 presso l'abitazione di altro coimputato, senza indicare quali fossero i soggetti con cui egli intratteneva rapporti, i contenuti delle conversazioni intercorse e, con riferimento all'incontro citato da ultimo, omettendo anche di valutare il contenuto delle dichiarazioni rese dal maresciallo Corselli, per cui alla stregua di tali considerazioni non può attribuirsi valore prevalente alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Pasta Manuel, le cui dichiarazioni sul punto, peraltro, appaiono non solo assolutamente generiche, non facendo egli riferimento ad alcun specifico episodio estorsivo addebitabile al Bonvissuto ed anzi escludendo che quest'ultimo sia un uomo d'onore, ma anzi non dotate di riscontri individualizzanti; 4) il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione in ordine alle contraddittorie dichiarazioni rese da Pasta Manuel e Di Matteo Lucia con riferimento al tentativo di minacce poste in essere nei confronti di Spataro Maurizio, quando si sparse la notizia del suo intento di collaborare, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis, c. p., 192, co. 2, 546, c.p.p., in quanto la corte non ha tenuto conto delle dichiarazioni del Pasta il quale ha affermato che lo Spataro era molto amico del Lo Presti, per cui una collaborazione dello Spataro con le forze dell'ordine avrebbe potuto danneggiare

solo il Lo Presti e non l'intera compagine associativa, tanto che il Pasta esclude espressamente un coinvolgimento del Bonvissuto nelle pressioni esercitate sullo Spataro sia per interesse personale sia nell'interesse della famiglia mafiosa di Resuttana 5) l'incoerenza e l'illogicità della motivazione in relazione alle ritenute circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, c. 4 e 6, che, contrariamente all'insegnamento della Suprema Corte, sono attribuite ai singoli associati ed in particolare al Bonvissuto sulla base di un automatismo probatorio che vuole gli associati di Cosa Nostra responsabili, oggettivamente, della fattispecie aggravata di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p.; 6) violazione di legge, rilevabile dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p., in relazione alla mancanza di motivazione in riferimento all'applicazione al ricorrente della misura di sicurezza della casa di lavoro ex artt. 216 e 417, c.p., che è stata applicata senza procedere all'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato ex art. 202, c.p., comunque necessario anche se si tratta di soggetto condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., ai sensi dell'art. 31 della L. n. 633 del 1986, e senza indicare le ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad applicare tale misura al posto di quella, meno gravosa della libertà vigilata, che, ai sensi dell'art. 215, co. 3, c.p., è prevista come regola quando la legge stabilisce una misura di sicurezza detentiva senza indicarne la specie.

Infine, con motivi aggiunti depositati il 20.12.2012, ricorrente evidenziava l'infondatezza dell'assunto accusatorio circa il suo diretto coinvolgimento nlle pressioni esercitate dal Lo Presti sulla Di Matteo Lucia, moglie dello Spataro, per dissuaderlo dall'intento di collaborare con le forze dell'ordine, in quanto, in relazione alla

relativa ipotesi di reato formulata a suo carico (artt. 110, 612, co. 2, 7, l. 203/91), il Bonvissuto è stato assolto, per non aver commesso il fatto, dal tribunale di Palermo con sentenza del 28.3.2012 di cui veniva allegato il dispositivo ai motivi aggiunti.

Anche in questo caso i motivi di ricorso appaiono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sicuramente infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, sia perché la "Associazione Antiracket Libero Futuro" ed il "Comitato Addiopizzo" non risultano tra le parti civili costituite nel presente giudizio (cfr. p. 5 dell'impugnata sentenza), sia perché la dedotta incompatibilità (come lo stesso ricorrente avrebbe potuto agevolmente rilevare proprio attraverso la lettura della sentenza della VI Sezione della Corte di Cassazione, 14/06/2004, n. 36004, P., richiamata nel ricorso, che riguarda il diverso caso di nomina di difensore di ufficio dell'imputato, in sostituzione del difensore di fiducia, di un avvocato che nelle udienze dibattimentali precedenti, nonché in quelle successive, aveva assistito e rappresentato la parte civile costituita nel medesimo procedimento), ove verificatasi, non avrebbe inciso in alcun modo sull'intervento obbligatorio della difesa del Bonvissuto, riguardando, semmai, la difesa del Giordano.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal maresciallo Corselli in altro procedimento, che avrebbero dovuto confutare l'assunto accusatorio secondo cui, in data 26.10.2007, Bonvissuto Angelo e Tumminelli Giuseppe, socio della "Lincoln s.r.l.", avevano partecipato ad una riunione mafiosa alla presenza di Genova Salvatore, presso l'abitazione del coimputato Milano Riccardo, essa appare del tutto inammissibile, in quanto assolutamente generica in ordine al

rilievo che, ai fini della confutazione della tesi accusatoria condivisa dai giudici di merito, assumono tali dichiarazioni, che, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. I, 17.1.2011, n. 5833, G.) lo stesso ricorrente afferma di non avere allegato al ricorso (cfr. p. 6 dell'atto di impugnazione).

Ugualmente inammissibili appaiono i motivi di ricorso sub n. 3) e n. 4), in quanto essi si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame.

La corte territoriale, infatti, con motivazione approfondita ed immune da vizi, indica specificamente le ragioni per le quali le dichiarazioni dello Spataro in ordine al definitivo incrinarsi dei rapporti tra il Bonvissuto ed i vertici del mandamento di Resuttana, verificatosi dopo la scomparsa del Bonanno Giovanni, in coincidenza, dunque, con l'inizio della "reggenza" di Genova Salvatore, risultano smentite da una serie di circostanze oggettive (l'affermazione fatta dal ricorrente nel corso delle conversazioni intercettate il 4.11.2009 con Giacalone Vincenzo di essere amico della famiglia Genova; gli esiti dei servizi di videoripresa e di appostamento che testimoniano, nel periodo successivo alla scomparsa del Bonanno, una continua frequentazione del Genova da parte del Bonvissuto, che si reca più volte nell'abitazione del "reggente" del mandamento di Resuttana o si incontra con lui al di fuori di tale abitazione ovvero partecipa il 26.10.2007 con il suddetto Genova, Seidita Giancarlo Carmelo, ritenuto il capo del mandamento di Cruillas – Noce, Castiglione Salvatore, già individuato come un qualificato esponente della "famiglia" di Resuttana e Tumminelli Giuseppe, socio della "Lincoln s.r.l.", ad

una riunione presso l'abitazione del coimputato Milano Riccardo, che, in considerazione della predisposizione di cautele volte ad eludere possibili controlli da parte delle forze dell'ordine e della partecipazione ad esso dei capi dei due mandamenti innanzi indicati, appare del tutto logico ritenere abbia avuto ad oggetto "affari" di natura mafiosa), circostanze che, al tempo stesso, costituiscono oggettivi riscontri di natura individualizzante alla chiamata di correità del Pasta.

Quest'ultimo, infatti, evidenzia la corte territoriale ha affermato che il Bonvissuto era uomo di fiducia di Salvo Genova, molto amico di Totò Castiglione (tra i partecipanti, per l'appunto, alla riunione del 26.10.2007 nell'abitazione del Milano) e che, pur non essendo "uomo d'onore" era stabilmente inserito nel sodalizio, occupandosi, tra l'altro, di attività estorsive, tanto da rapportarsi con il suddetto Pasta e con il Bartolo Genova quando, dopo l'arresto del Salvo Genova, questi ultimi presero il comando nel settore del "racket", che il Bonvissuto continuò a gestire osservando le direttive impartitegli dai nuovi capi, indicando in Ariolo Salvatore uno dei soggetti utilizzati dal Bonvissuto per consegnare al Pasta stesso i proventi del "pizzo", circostanza pure confermata dai servizi di appostamento della polizia giudiziaria, che avevano registrato alcuni incontri tra il Bonvissuto e l'Ariolo e tra quest'ultimo ed il Pasta, secondo una successione temporale del tutto compatibile con i passaggi di denaro indicati dal collaboratore di giustizia (cfr. pp. 171-175).

Identiche considerazioni, come si è detto, valgono anche in ordine alle osservazioni svolte sub n. 4).

Anche in questo caso, infatti, il ricorrente prospetta una lettura alternativa delle risultanze processuali, che risulta disattesa dalle

puntuali osservazioni svolte al riguardo dai giudici di secondo grado, i quali hanno evidenziato come la Di Matteo Lucia, moglie dello Spataro abbia indicato nel Bonvissuto una presenza costante nelle varie fasi in cui il Lo Presti, capo della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, esercitò nei suoi confronti una indebita pressione per scoraggiare la collaborazione del marito, facendo propria la posizione del Lo Presti, che, nel corso del primo di una serie di incontri con la donna al quale aveva preso parte anche il Bonvissuto, le rappresentava, con evidente finalità intimidatoria, "di far sapere allo Spataro che la scelta di collaborare avrebbe comportato disagi per la sua famiglia e che migliore si sarebbe allora rivelata l'alternativa di impiccarsi" (cfr. pp. 176-177).

Ciò aggiunge un ulteriore tassello alla configurazione del ruolo del Bonvissuto come soggetto a completa disposizione di "Cosa Nostra", nelle diverse articolazioni territoriali in cui si suddivide l'organizzazione mafiosa.

L'intervenuta assoluzione del Bonvissuto dal reato ipotizzato a suo carico per tale condotta, non appare idonea ad inficiare l'impianto accusatorio: trattasi, invero, di un elemento di fatto nuovo, il cui ingresso non è consentito in questa sede, di cui, peraltro, non sarebbe possibile nemmeno apprezzare la rilevanza, tenuto conto della mancata allegazione della motivazione della sentenza assolutoria.

Infondato si appalesa il motivo di ricorso sub n. 5), per le ragioni già espresse nelle pagine dedicate alla posizione del coimputato Alagna, alla cui lettura si rimanda.

Inammissibile deve, invece, considerarsi il motivo di ricorso sub. n. 6)

Ed invero, nel caso in esame, solo gli imputati Alagna, Caruso e Patti hanno articolato, nel proposto appello, motivi volti ad ottenere l'eliminazione o la sostituzione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro loro applicata dal giudice di primo grado (cfr. p. 364 dell'impugnata sentenza), non anche il Bonvissuto, che, dunque, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p., non può per la prima volta proporre in questa sede di legittimità la questione (peraltro genericamente prospettata) relativa all'applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza in questione da parte del giudice per le indagini preliminari.

Improprio, al riguardo, appare il richiamo effettuato dal ricorrente al disposto dell'art. 609, co. 2, c.p.p.

Da un lato, infatti, a differenza di quanto avviene nei casi (che il ricorrente vorrebbe equiparare a quello in esame) in cui la Corte di Cassazione determina *ex officio* la pena, annullando senza rinvio la sentenza impugnata quando si realizza la violazione del principio della legalità della pena e procedendo, di conseguenza, a determinare il trattamento sanzionatorio da infliggere in concreto sulla base degli elementi di calcolo già selezionati e definiti dal giudice di merito, nella fattispecie di cui si discute è inibito qualsiasi diretto intervento della Corte di Cassazione in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, trattandosi di valutazione inerente al merito.

Né in mancanza di specifica e puntuale impugnazione sul punto il giudice di appello avrebbe dovuto accertare d'ufficio la permanenza della pericolosità sociale dell'imputato, in quanto, al di fuori del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, è sottratto alla cognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolosità sociale dell'imputato, in

mancanza di specifica impugnazione della statuizione della sentenza relativa all'applicazione di una misura di sicurezza (cfr. Cass., sez. III, 6.3.2012, n. 11599, Ymeri, rv. 252495).

Dall'altro, con specifico riferimento all'ultima parte del secondo comma dell'art. 609, del vigente codice di rito, la Corte di Cassazione ha la facoltà di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello, la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente. Tale facoltà, tuttavia, si riferisce a nuove questioni di diritto che sorgano per "ius superveniens" ovvero per circostanze - non emerse prima - che abbiano un'indubbia valenza di legittimità sul piano della congruità della motivazione (cfr. Cass., sez. I, 02/02/1995, n. 8276, Amato e altro), tra le quali non può ricomprendersi la questione in esame che l'imputato avrebbe potuto far valere, attraverso una deduzione doverosamente specifica e congruamente motivata, nei motivi di appello.

Va ora esaminata la posizione di CARUSO ANTONINO, ritenuto responsabile del reato di scambio elettorale politico-mafioso e di quello di estorsione, a lui contestati, rispettivamente, nei capi 9) e 3) dell'imputazione, nonché componente del sodalizio mafioso di cui si discute.

Il ricorrente lamenta: 1) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 268, co. 3, c.p.p., in quanto, con riferimento al decreto autorizzativo di intercettazione ambientale n. 2699/07 del 9.10.2007 ed alle successive proroghe, manca la motivazione circa l'insufficienza e l'idoneità degli impianti in dotazione alla procura della repubblica, risultando essere state emesse tutte le attestazioni relative alla indisponibilità delle postazioni presso la procura della Repubblica, successive alla

prima del 9.10.2007 contestuale al decreto di intercettazione, dopo le singole richieste di proroga dell'originario decreto; 2) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. c) e d), c.p.p., in relazione alla mancata ammissione in sede di giudizio abbreviato delle prove testimoniali alla cui escussione era stata condizionata la richiesta di rito alternativo e della trascrizione di intercettazioni telefoniche ed ambientali riguardanti le conversazioni tra il Caruso ed il dott. Angelo Fecarotta, trattandosi di prove rilevanti e decisive ai fini del giudizio (i testi Giliberti, Fecarotta, Carrara e Volpes, secondo il ricorrente dovevano essere sentiti in merito alla vicenda dell'assunzione di Ercoleo Luca presso il circolo Telimar che si vuole frutto di una richiesta estorsiva formulata dal Caruso), mancata ammissione che integra una violazione del diritto dell'imputato alla prova contraria ed una violazione dell'art. 603, c.p.p.; 3) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., sotto il particolare profilo della manifesta illogicità e dell'assenza di motivazione, in relazione all'episodio estorsivo di cui al capo n. 3 commesso in danno del circolo Telimar, in quanto una approfondita valutazione delle dichiarazioni del Giliberti e del Carrara fanno propendere inequivocabilmente per una pronuncia di assoluzione del Caruso, non potendosi ritenere raggiunta la prova che l'assunzione dell'Ercoleo presso il suddetto circolo, al di là delle eventuali condotte del Caruso, sia stata frutto di una coartazione di tipo mafioso e non, piuttosto, di una libera ed autonoma determinazione del Giliberti; 4) identico vizio si ravvisa in relazione al reato di cui all'art. 416 ter c.p., per il quale pure il Caruso ha riportato condanna, in quanto non vi è prova che l'Antinoro fosse a conoscenza dell'appartenenza dei suoi interlocutori, tra i quali il Caruso ad una famiglia mafiosa, né che

vi sia stato effettivamente impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva per orientare il voto; l'Antinoro, inoltre, nei cui confronti si è proceduto con rito ordinario è stato assolto; peraltro la norma di cui all'art. 416 ter, c.p., punisce solo chi ottiene la promessa di voti in cambio di denaro e non chi promette il voto, la cui condotta ricade nell'ambito di operatività dell'art. 416 bis, co. 3, c.p.; 5) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 416 bis, c.p., in quanto dalle risultanze processuali emerge semplicemente una vicinanza dell'imputato a Salvo Genova, di cui era amico, ed agli ambienti mafiosi descritti nella sentenza impugnata, che non si è concretizzata in alcun contributo causalmente rilevante alla vita ed al rafforzamento del sodalizio, anzi dalle dichiarazioni del Pasta si evince come il Caruso fosse estraneo all'organizzazione malavitosa, tenuto in nessuna considerazione dai componenti del sodalizio ed anche gli altri collaboratori come il Razzanelli ed il Visita non dichiarano nulla di significativo da proposito del Caruso, escludendo che fosse un componente della famiglia di Pallavicino; 6) violazione di legge in ordine alla ritenuta compatibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 629, co. 2, in relazione all'art. 628, co. 2, n. 3, c.p. con quella di cui all'art. 7, l. 203/91, che invece sono incompatibili, essendone diversi i presupposti, come affermato anche da recenti statuizioni del Supremo Collegio; 7) il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p., di cui difettano i presupposti non essendo dimostrato che il sodalizio di cui faceva parte il Caruso disponesse di armi e, soprattutto, che egli ne fosse a conoscenza: si badi al riguardo che occorre fare riferimento non a Cosa Nostra

genericamente intesa, ma ai sottogruppi in cui si articola e che al riguardo il Troia parla di un grosso arsenale custodito dal Pizzuto per conto di altri di cui lo stesso Pizzuto si era liberato buttandolo a mare e che lo stesso Pasta nel parlare di un arsenale di armi e munizioni specifica che tali armi non appartenevano a Resuttana ma ai Lo Piccolo; quanto alla circostanza di cui al comma 6 dell'art. 416 bis, c.p., si denuncia la completa genericità della sentenza che non indica quale sia l'attività economica che, conformemente alle indicazioni della Suprema Corte, sia dotata di particolari dimensioni, offrendo i medesimi beni o servizi di un'altra sul territorio di insediamento del sodalizio, in cui siano stati riversati i proventi dell'attività illecita dell'organizzazione criminosa.

Con motivi aggiunti depositati il 7.1.2013, il difensore approfondiva ulteriormente le proprie doglianze in ordine alla impossibilità di configurare a carico del Caruso il delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., allegando anche la sentenza del tribunale di Palermo che aveva mandato assolto l'Antinoro per il reato in questione, contestato come commesso in concorso con il Caruso, il Genova, il Troia ed il Pizzuto.

Tanto premesso, inammissibile appare il primo motivo di ricorso, in quanto il Caruso, in violazione del principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso, non ha allegato all'atto di impugnazione né il decreto autorizzativo n. 2699/07, né i successivi decreti di proroga, in relazione ai quali lamenta il vizio di motivazione, e nemmeno le attestazioni relative alla indisponibilità degli impianti esistenti presso la procura della Repubblica, emesse successivamente alla prima del 9.10.2007, documenti il cui accesso diretto è precluso al giudice di legittimità,

essendo stato eccepito, in definitiva, non tanto un "error in procedendo", quanto piuttosto la mancanza di motivazione dei suddetti decreti (cfr. Cass., sez. u., 31.10.2001, n. 42792, Policastro e altri, rv. 220092; Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833, G.; Cass., sez. VI, 08/07/2010, n. 29263, C. e altro, rv. 248192; Cass., sez. VI, 08/07/2009, n. 31765, A.).

In tema di ricorso per Cassazione, infatti, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, a pena di inammissibilità del motivo per genericità,, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. II, 20/03/2012, n. 25315, N. e altro, rv. 253073; Cass., sez. VI, 24/01/2012, n. 25254, A. e altro, rv. 252895).

Peraltro va rilevato che, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale (cfr. p. 89), che, sul punto si è adeguata ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, i decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche non devono riesporre le ragioni di eventuale indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove, come nel caso in esame, non risulti in alcun modo, né sia dedotta, una sopravvenuta disponibilità della strumentazione stessa (cfr. Cass., sez. II, 16/03/2010, n. 24194, B. e altro, rv. 247661; Cass., sez. V, 9.3.2004, n. 23123, Nuvoletto, rv. 229187)

Né può sostenersi che il decreto autorizzativo n. 2699/07 sia privo di motivazione al riguardo: tale motivazione che richiama

l'attestazione, allegata al suddetto decreto, in ordine alla circostanza che "tutte le postazioni in dotazione della procura della Repubblica sono già impegnate nell'ascolto e registrazione di intercettazioni attive nell'ambito di indagini tutt'ora in pieno svolgimento", per cui "gli impianti situati presso la sala ascolto della procura della Repubblica risultano insufficenti", è stata richiamata nel corpo della sentenza impugnata (cfr. p. 83) ed appare assolutamente adeguata, posto che, in tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, deve ritenersi legittimo il decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ultima parte, c.p.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, quando la motivazione relativa alla situazione di insufficienza o inidoneità degli impianti della procura della Repubblica si fondi sulla sintetica indicazione che l'unico apparato risulta in concreto "occupato", dando conto, in tal modo, del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero, che ha determinato quella situazione, in relazione al reato per il quale si procede ed al tipo di indagini necessarie (cfr. Cass., sez. VI, 27/05/2010, n. 25383, G. e altro, rv. 247824).

Tale motivazione, infine, soddisfa completamente il contenuto dell'obbligo motivazionale come fissato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, secondo cui vanno specificate le ragioni della carenza che in concreto depongono per la ritenuta «insufficienza o inidoneità» degli impianti di ascolto in dotazione della procura della Repubblica, sia pure senza particolari locuzioni o approfondimenti (cfr. Cass., sez. u., 12/07/2007, n. 30347, A. e altro).

Infine, ulteriore e decisiva ragione di inammissibilità del primo motivo di ricorso si individua nella circostanza che, come da tempo affermato da un orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d'urgenza con decreto del p.m. è prevista dall'art. 267 c.p.p. solo nel caso di mancata convalida da parte del g.i.p., intervenuta tale convalida resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del p.m., ivi compresa la mancanza del requisito dell'urgenza (cfr. Cass., sez. II, 22/11/1994, n. 2533, Seminara; Cass., sez. I, 22.4.2004, n. 23512, Termini, rv. 228245; Cass., sez. VI, 16.7.2009, n. 35930, Iaria e altri, rv. 244872; Cass., sez. V, 16.3.2010, n. 16285, Baldissin e altro, rv. 247266).

In larga parte inammissibili devono, poi, ritenersi i motivi di ricorso sub n. 2); 3); 4) e 5), in quanto con essi vengono dedotte acriticamente censure in fatto ovvero reiterate questioni già affrontate e ritenute infondate dalla corte territoriale.

Il ricorrente, infatti, è stato considerato come "uno degli esponenti mafiosi prima vicini a Salvo Genova e poi transitato da una posizione di allineamento agli associati operanti all'Arenella con Gaetano Fidanzati nelle fila del clan facente capo a Troia Vincenzo, che controllava il territorio di Partanna-Mondello-Pallavicino", sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pasta e Visita, oltre che degli esiti delle conversazioni intercettate, elementi sottoposti ad approfondita valutazione, esente da vizi logici dalla corte territoriale (cfr. pp. 180 e ss.).

Quanto alle prove di cui il Caruso lamenta la mancata ammissione da parte della corte di appello, in relazione all'episodio estorsivo di

cui al capo 3), va rilevato che in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, co. 1, c.p.p., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività (cfr. Cass., sez. II, 10/05/2012, n. 31065, L. e altro, rv. 253526).

In riferimento al giudizio di appello, peraltro, in caso di diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. d), c.p.p., solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il disposto dell'art. 603, comma 2, c.p.p.

Negli altri casi la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., solo sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (cfr. Cass., sez. IV, 12/11/2010, n. 116, C.).

Il che non si è verificato nel caso in esame avendo la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, in considerazione della completezza degli elementi di prova assunti, anche alla luce degli approfondimenti consistiti nelle nuove audizioni da parte del pubblico ministero del Carrara e del Giliberti e del contenuto delle conversazioni intercettate, riportate nella sentenza di primo grado e nello stesso atto di appello, considerato del tutto superflua l'assunzione dei diversi elementi probatori prospettati dalla difesa, che nulla potevano aggiungere al compendio probatorio già acquisito e valutato, soprattutto dopo

quanto dichiarato dal Carrara al pubblico ministero in ordine alla intimidazione mafiosa rivolta dal Caruso (cfr. pp. 121-122).

Né va taciuto che, avendo accettato l'imputato di accedere al giudizio abbreviato non condizionato, in conseguenza del rigetto della sua originaria richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, egli non poteva chiedere in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ma solo sollecitare il giudice di secondo grado ad utilizzare il potere di ufficio di cui all'art. 603, co. 3, c.p.p., il cui mancato esercizio, tuttavia, non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, co., 1, lett. d), c.p.p. (cfr. Cass., Sez. IV, 20.12.2005, n. 15573, Coniglio e altri, rv. 233956; Cass., sez. VI, 16.10.2008, n. 7485, Monetti, rv. 24295).

Infondato poi è il rilievo sulla impossibilità di configurare a carico del Caruso il delitto di cui all'art. 416 ter, c.p., in relazione al quale la sopravvenuta assoluzione dell'Antinoro, pronunciata dal tribunale di Palermo con sentenza del 16.12.2011, costituisce un nuovo elemento di fatto, che non può trovare ingresso in questa sede ed, in ogni caso, come si evince dal contenuto della sentenza in questione allegata ai motivi nuovi di ricorso, tale assoluzione si fonda su di una interpretazione dell'art. 416 ter, c.p., non condivisa in questa sede, che, comunque, dà per dimostrata l'esistenza dell'accordo tra l'Antinoro e gli esponenti della "famiglia" mafiosa, ricondotto dai giudici di merito al paradigma normativo del reati di corruzione politica, di cui al testo unico delle leggi elettorali.

Come è noto il fenomeno dell'indebita influenza che le associazioni a delinquere di tipo mafioso possono esercitare sul libero esercizio del diritto di voto (espressione del più generale diritto di

partecipazione alla vita politica del Paese, tutelato dalla Costituzione), è preso in considerazione da una serie di disposizioni normative ed, in particolare: 1) dall'art. 416 ter, c.p., secondo cui "la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro"; 2) dall'art. 416 bis, co. 3, c.p., che definisce mafiosa l'associazione i cui componenti "si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per, tra l'altro, "commettere delitti" ovvero "al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali"

La giurisprudenza di legittimità, in diverse occasioni è intervenuta allo scopo di individuare gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 ter, c.p.

Si è così affermato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso è integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od altra utilità fatta, fatta ad un candidato da un personaggio di spicco di un'organizzazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento dei membri della stessa organizzazione, ed è volto a tutelare l'ordine pubblico, leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia (Cass., sez. II, 05/06/2012, n. 23186, rv. 252843), evidenziandosi, secondo una interpretazione che appare preferibile in quanto maggiormente aderente al dato normativo, come tale reato si perfezioni nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità

a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale (cfr., Cass., sez. I, 02/03/2012, n. 32820, F.; Cass. sez. VI, 09/11/2011, n. 43107, rv. 251370; Cass., sez. V, 30/01/2003, n. 4293; Cass., sez. V, 13/11/2002, n. 4293, G.)

In altri arresti si è invece evidenziato come per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 ter, c.p., non sia sufficiente l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416 bis, c.p., (cui l'art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale, elementi, questi ultimi, da ritenersi determinanti ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 T.U. delle leggi elettorali approvato con d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 (cfr. Cass., sez. VI, 13/04/2012, n. 18080, rv. 252641; Cass., sez. I, 25/03/2003, n. 27777, C. e altro).

In questo alveo interpretativo si inseriscono, poi, quelle decisioni, che, nel tentativo di approfondire il significato della "promessa di voti prevista dal comma 3 dell'art. 416 bis", ritengono che, per la sussistenza del reato di cui si discute, non sia necessario che nel corso della campagna elettorale vengano realizzati comportamenti violenti, specifiche minacce o venga comunque esternata in forma cogente l'indicazione di voto, essendo sufficiente invece che la predetta indicazione sia comunque percepita all'esterno come proveniente dall'organizzazione mafiosa e come tale sorretta dalla forza d'intimidazione del vincolo associativo, in quanto gli

atteggiamenti succubi e omertosi indotti nella popolazione non costituiscono l'effetto "meccanico" e diretto di singoli, individuabili, atti di sopraffazione o di minaccia, ma sono la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per il sol fatto di esistere, di operare e di aver operato, per la sua fama negativa, per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si accredita come un effettivo, temibile ed "autorevole" centro di potere (cfr. Cass., sez. I, 14/01/2004, n. 3859, M., rv. 227476).

Orbene, nel caso in esame risulta esaurientemente motivata dalla corte territoriale (sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Visita ed, in misura minore, Pasta, nonché del contenuto delle conversazioni intercettate) la consumazione della fattispecie in esame, attraverso la dimostrata conclusione del patto tra l'Antinoro Antonino (candidato nella consultazione per l'elezione dei componenti del Parlamento della Regione Sicilia del 13/14 aprile del 2008), concluso all'esito di due incontri ai quali avevano partecipato, tra gli altri, Troia Vincenzo, Caruso Antonino, Genova Antonino e Pizzuto Agostino, esponenti della "famiglia di Pallavicino, i quali si erano impegnati nel procacciamento dei voti, chiesti nell'interesse del sodalizio, facendo pervenire il denaro poi effettivamente erogato dall'Antinoro al capo mandamento Salvatore Genova, che lo aveva destinato ai fabbisogni degli associati detenuti (cfr. 146-159).

L'unica questione rilevante è, dunque, quella, posta dal difensore, della possibilità di ritenere soggetto attivo del reato di cui all'art. 416 ter, c.p., chi, come l'attuale ricorrente, non è colui che ha ottenuto la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro, unico soggetto espressamente assoggettato a pena dalla menzionata disposizione normativa, ma un componente

dell'associazione a delinquere di stampo mafioso con cui si è concluso il patto illecito.

Orbene, ad avviso del Collegio, la risposta a tale quesito non può che essere positiva.

Ed invero non appare revocabile in dubbio che l'elemento essenziale del delitto di cui all'art. 416 ter, c.p., indipendentemente da quale tesi si voglia privilegiare in ordine al momento in cui tale delitto si perfeziona, è rappresentato dalla conclusione di un rapporto sinallagmatico tra due parti che danno vita ad uno scambio, fondato sul reciproco interesse: ricevere per uno dei due contraenti i voti procurati dall'altro, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, in cambio della elargizione di denaro ovvero, come è stato opportunamente affermato, di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (cfr. Cass., sez. VI, 11/04/2012, n. 20924, G.).

Ciò che caratterizza il delitto in esame è la corruzione della libertà del voto, ridotto alla mera entità di bene economicamente valutabile, il cui "prezzo" viene corrisposto dal candidato all'altra parte, che ne garantisce l'allocazione in favore del candidato stesso, non in virtù di una generica pressione illecita esercitata sui titolari del diritto di voto (ché altrimenti la fattispecie non si distinguerebbe da quelle di cui agli artt. 96 e 97 T.U. delle leggi elettorali approvato con d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361), ma grazie all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, ossia alle modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416 bis, c.p.

Se, dunque, ciascuna delle due parti è indispensabile per la conclusione del patto elettorale politico-mafioso, a sua volta

essenziale per la configurazione del delitto di cui all'art. 416 ter, c.p., tale fattispecie va inquadrata nella categoria, di elaborazione dottrinale, dei reati a concorso necessario in cui il concorrente non dichiarato espressamente punibile dalla norma incriminatrice di parte speciale, vale a dire, nel caso in esame, colui il quale, agendo con le modalità tipiche dell'associazione a delinquere di tipo mafioso, garantisce i voti in cambio del denaro, realizza proprio la condotta presa in considerazione dalla previsione normativa.

Tale mancata previsione, tuttavia, conformemente ad un autorevole orientamento sostenuto in dottrina, che, peraltro, appare da tempo condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 17.6.1982, Favilla; Cass., sez. VI, 9.10.1990, Perrella e altro; Cass., 22.4.1989, Morelli; Cass., sez. III, 4.3.1986; Cass., sez. III, 17.6.1985, Chiabotti), non impedisce ricercare, per via interpretativa, una "voluntas legis" favorevole alla punibilità ex art. 110, c.p., di quel concorrente, che nel caso in esame può essere individuata proprio nell'obiettivo perseguito dal legislatore di sottoporre tutte le condotte idonee a compromettere il libero esercizio del diritto di voto poste in essere da associazioni mafiose, tra cui il patto elettorale politico-mafioso assume una posizione pregnante, ad una disciplina sanzionatoria (quella prevista dall'art. 416 bis, c.p., il cui primo comma è richiamato dall'art. 416 ter, c.p.) più grave di quella prevista dagli artt. 96 e 97 T.U. delle leggi elettorali approvato con d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, attraverso le modifiche apportate al terzo comma dell'art. 416 bis, c.p. e la creazione del nuovo art. 416 ter, c.p., ad opera, rispettivamente, degli artt. 11 bis ed 11 ter, del

d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356.

Ne consegue che sarebbe del tutto irrazionale (e, quindi, contrario ad una interpretazione dell'art. 416 ter, c.p., conforme al principio di ragionevolezza) ritenere che il Legislatore, nel quadro di una maggiore attenzione per i fenomeni di inquinamento del voto da parte delle organizzazioni mafiose ora delineato, concretizzatasi nella emersione di una nuova fattispecie di reato e nella estensione del tradizionale catalogo degli obiettivi cui è teleologicamente orientata l'associazione a delinquere di tipo mafioso nella sua definizione normativamente tipizzata, con il conseguente inasprimento dei profili sanzionatori rispetto alla previgente disciplina di cui agli artt. 96 e 97 T.U. delle leggi elettorali citato, abbia voluto escludere la punibilità, ex art. 110, c.p., proprio di chi, agendo nell'interesse del sodalizio mafioso, tale inquinamento rende possibile, con rilevante turbamento dell'ordine pubblico.

Può, in conclusione, affermarsi il seguente principio di diritto: concorre nel delitto di cui all'art. 416 ter, c.p., a titolo di concorso necessario, il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, prometta ad altri, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'art. 416 bis, c.p.

Infondato appare, poi, anche il motivo sub. n. 6), in quanto, come affermato da un costante ed autorevole orientamento

giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, in tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, c.p., , richiamata dall'art. 629, co. 2, c.p., essendo le stesse ancorate a presupposti di fatto diversi, in quanto la prima consiste nell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, c.p., oppure nel fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose o camorristiche, mentre la seconda richiede l'appartenenza dell'estorsore o del rapinatore ad un'associazione prevista dall'art. 416-bis, c.p., (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 22.1.2008, n. 27040, rv. 241008; Cass., , sez. u., 28/03/2001, n. 10, Cinalli e altro).

Infondato si appalesa il motivo di ricorso sub n. 7), per le ragioni già espresse nelle pagine dedicate alla posizione del coimputato Alagna, alla cui lettura si rimanda.

Passando ad esaminare la posizione di COSTA FRANCESCO, ritenuto componente della "famiglia" dello Z.E.N., facente parte del mandamento Tommaso Natale, soprannominato "Puffetto", va rilevato che il ricorrente eccepisce: 1) la nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., nonché la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 111, Cost. e 6, CEDU, sotto il già rappresentato che i difensori delle parti civili costituite nel presente procedimento (ed, in particolare, della "Associazione Antiracket Libero Futuro" e del "Comitato Addiopizzo", sono stati al contempo anche i difensori dell'imputato di reato connesso Giordano Salvatore, le cui dichiarazioni sono state utilizzate per fondare la decisione di condanna; 2) la illogicità e la contraddittorietà della motivazione che non tiene conto della

circostanza che il ruolo del Ferrara Nicolò, la cui posizione è indissolubilmente legata a quella del Costa che, secondo quanto riferito dai collaboratori Giordano e Pasta, era subordinato al Ferrara, il quale avrebbe assunto il comando della famiglia dello Z.E.N., risulta smentito dalle dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, Franzese, la cui attendibilità risulta confermata da una sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Palermo con cui è stato assolto Chianchiano Fabio, allegata al ricorso presentato nell'interesse del Ferrara in cui, come si diceva, viene smentita la tesi che il Ferrara avrebbe operato all'interno della famiglia dello ZEN, prima accanto a Chianchiano Fabio, poi sostituendolo alla guida del sodalizio; inoltre con motivazione assolutamente inidonea la corte territoriale ha rigettato tutte le censure mosse dal ricorrente nei motivi di appello in ordine alla inattendibilità del Pasta e del Giordano, soprattutto con riferimento alla circostanza che il Giordano poco credibilmente attribuisce ad un errore di verbalizzazione quello che, invece, appare come un contrasto evidente tra le dichiarazioni rese dallo stesso collaboratore il 15.6.2010, quando riferiva al giudice per le indagini preliminari che ad organizzare l'incontro tra i due esponenti di vertice di Cosa Nostra Nicchi e Liga, era stato il Costa e non il Pasta, e quelle rese in precedenza il 22.2.2010 in cui aveva invece attribuito solo al Pasta l'organizzazione del suddetto incontro; ancora a dimostrazione della inattendibilità intrinseca dei chiamanti in correità e della illogicità della motivazione sul punto, rileva il ricorrente la contraddizione tra le dichiarazioni dei due collaboratori sul ruolo del Costa, che, per il Pasta non solo aveva organizzato l'incontro tra i due capimafia, ma vi aveva anche preso parte, mentre per il Giordano il ricorrente si era fatto solo

promotore di tale incontro, senza parteciparvi; infine il Costa rileva anche l'inidoneità di due dichiarazioni "de relato" come quelle del Pasta e del Giordano a fondare un idoneo quadro accusatorio a suo carico; 3) la illogicità della motivazione con riferimento alla interpretazione della conversazione ambientale del 16.4.2008, da cui si evince, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, che l'aiuto economico fornito dal Costa alla famiglia di Militano Carmelo, ritenuto uno degli esponenti del sodalizio, in quel momento detenuto in carcere, era stato erogato a titolo personale e non in adempimento dei doveri di solidarietà nascenti dal vincolo associativo; 4) l'incoerenza e la illogicità della motivazione in relazione alle ritenute circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, c. 4 e 6, che, contrariamente all'insegnamento della Suprema Corte, sono attribuite ai singoli associati ed in particolare al Costa sulla base di un automatismo probatorio che vuole gli associati di Cosa Nostra responsabili, oggettivamente, della fattispecie aggravata di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p.; 5) violazione di legge, rilevabile dalla corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p., in relazione alla mancanza di motivazione in riferimento all'applicazione al ricorrente della misura di sicurezza della casa di lavoro ex artt. 216 e 417, c.p., che è stata applicata senza procedere all'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato ex art. 202, c.p., comunque necessario anche se si tratta di soggetto condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., ai sensi dell'art. 31 della L. n. 633 del 1986, e senza indicare le ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad applicare tale misura al posto di quella, meno gravosa della libertà vigilata, che, ai sensi dell'art. 215, co. 3, c.p.,

prevista come regola quando la legge stabilisce una misura di sicurezza detentiva senza indicarne la specie.

Tanto premesso, va innanzitutto rilevata l'infondatezza delle doglianze sub n. 1) e n. 4), in relazione alle quali, trattandosi di questioni già affrontate nelle pagine precedenti, si rimanda alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame, rispettivamente, delle posizioni del Bonvissuto e dell'Alagna.

Allo stesso modo, in relazione alla censura di cui al n. 5), se ne deve rilevare l'inammissibilità per le ragioni già esposte in sede di esame sempre della posizione del Bonvissuto, trattandosi di identica questione sollevata dallo stesso difensore, avv. Clementi.

Ugualmente inammissibili appaiono i motivi di ricorso sub n. 2) e n. 3), in quanto, oltre ad essere generici, in quanto propongono una lettura parziale e parcellizzata delle risultanze processuali, senza tenere conto, cioè, della valutazione, al tempo stesso analitica e complessiva, che ne è stata fatta dalla corte di appello, essi si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame.

Peraltro non può non rilevarsi come l'ipotesi di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), sussiste quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale.

Invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione; detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singoli elementi esplicativi, i quali

siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione ovvero dalla frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (cfr., Cass., sez. V, 16.3.2000, n. 4893, p.g. in proc. Frasca, rv. 215966; Cass., sez. I, 12.5.1999, n. 9539, Commisso ed altri, rv. 215132), ipotesi nel caso in esame, non solo insussistenti, ma nemmeno adeguatamente prospettate.

La corte territoriale, infatti, con motivazione approfondita ed immune da vizi (cfr. pp. 202-215), ha fondato la sua decisione nei confronti del Costa, oltre che sul contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, anche sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare del Pasta e del Giordano (anche se la stessa corte non considera del tutto irrilevanti quelle, dello stesso tenore, ma meno specifiche, del Razzitelli), sottoposte dai giudici di secondo grado a rigoroso vaglio critico, evidenziando, peraltro, la corte di appello l'elevato grado di attendibilità intrinseca dei menzionati collaboratori, derivante, per il Pasta, dalla posizione di preminenza assunta ad un certo momento della sua carriera criminale nel territorio di Resuttana, ruolo "che lo portava a confrontarsi con quello in cui ricadeva la famiglia dello Z.E.N. e con la sua linea gerarchica, che dal Costa passava al Ferrara e poi al Provenzano fino a giungere al comune referente Liga, il quale era subentrato ai Lo Piccolo dopo il loro arresto"; per il Giordano dalla sua appartenenza alla stessa "famiglia" dello Z.E.N. di cui faceva parte il Costa, con il quale il suddetto collaboratore aveva operato fianco a fianco, sia in occasione della collocazione delle macchine elettroniche da gioco

presso gli esercizi commerciali che subivano la pressione del "clan" (come ammesso dallo stesso Costa nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza del 2.7.2010), sia nel corso degli incontri con gli altri esponenti mafiosi, come Nino Di Giovanni o con Bartolo Genova, reggente del mandamento di Resuttana (incontro, quest'ultimo, di cui riferisce, per conoscenza diretta, anche il Pasta) ai quali il Giordano era solito accompagnare il ricorrente, il che rende privo di pregio il rilievo difensivo sulla natura "de relato" delle chiamate di correità del Pasta e del Giordano, oggi comunque superato dal principio affermato dalla Sezioni Unite, nella sentenza del 29.11.2012, Aquilina e altri, secondo cui la chiamata in reità o correità "de relato" può essere riscontrata da altra chiamata "de relato", sempre che le due chiamate abbiano autonomia genetica e siano positivamente valutate per attendibilità, specificità e convergenza. Assolutamente generico appare, poi il riferimento alla sentenza resa dalla corte di appello di Palermo in favore di Chianchiano Fabio, esprimendosi, al riguardo, il ricorrente in termini meramente ipotetici sul contenuto della relativa motivazione riguardante il Ferrara, il cui ruolo "sarebbe stato smentito dalla richiamata sentenza, che avrebbe escluso una partecipazione del Ferrara medesimo all'ipotizzato contesto associativo" (cfr. p. 14 del ricorso); senza tacere, peraltro, che sarebbe del tutto inammissibile, trattandosi di un evidente giudizio di merito precluso in questa sede, ogni valutazione sul contenuto di tale decisione.

La corte territoriale, infine, si è soffermata con dovizia di particolari (cfr. pp. 207-209) sulla pretesa contraddizione in cui sarebbe caduto il Giordano in ordine al coinvolgimento del Costa

nell'organizzazione dell'incontro tra il Nicchi ed i Lo Piccolo finalizzato a sanare il contrasto tra i gruppi criminali, di cui questi ultimi erano espressione (contraddizione in realtà inesistente come rilevano i giudici di secondo grado attraverso il puntuale esame delle dichiarazioni rese dal Giordano nel corso dell'interrogatorio del 22.2.2010 e dell'esame cui si è sottoposto nel giudizio abbreviato) (in realtà inesistente come rilevano i giudici di secondo grado attraverso il puntuale esame delle dichiarazioni rese dal Giordano nel corso dell'interrogatorio del 22.2.2010 e dell'esame cui si è sottoposto nel giudizio abbreviato), nonché sulla conversazione intercettata il 16.4.2008, ricostruendone con accuratezza il contenuto che dimostra come la famiglia dello Z.E.N. provvedesse al sostentamento economico del Militano Francesco, in quel momento detenuto, e della sua famiglia, attraverso il suddetto Costa (cfr. pp. 212-214), tutti profili in relazione ai quali, come si è detto, le doglianze difensive appaiono inammissibili, in quanto meramente ripetitive di questioni già proposte e risolte nei termini ora esposti dalla corte di appello.

Venendo, ora, alla posizione di FERARA NICOLO', ritenuto dai giudici di merito esponente di rilievo della "famiglia" dello Z.E.N., di cui è stato reggente per un certo periodo, con la collaborazione del Costa, va rilevato che l'imputato, con il ricorso presentato dall'avv. Clementi, lamenta 1) la nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., nonché la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 111, Cost. e 6, CEDU, sotto uno specifico profilo, rappresentato dalla già rappresentata circostanza che i difensori delle parti civili costituite nel presente procedimento (ed,

in particolare, della "Associazione Antiracket Libero Futuro" e del "Comitato Addiopizzo"), sono stati al contempo anche i difensori dell'imputato di reato connesso Giordano Salvatore, le cui dichiarazioni sono state utilizzate per fondare la decisione di condanna; 2) la illogicità e la contraddittorietà della motivazione che non tiene conto della circostanza che il ruolo del Ferrara Nicolò, che, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia Spataro, Bonaccorso, Pasta, Razzanelli e Giordano, avrebbe assunto il comando della famiglia dello Z.E.N., in cui era entrato come collaboratore di Chianchiano Fabio, risulta smentito dalle dichiarazioni rese all'udienza del 2.7.2010 da altro collaboratore, Franzese, la cui attendibilità sul punto viene disattesa dalla corte territoriale, con motivazione manifestamente illogica ed operando un vero e proprio travisamento della prova, senza tenere conto che la stessa corte di appello ha riconosciuto attendibile il Franzese, al pari del giudice per le indagini preliminari, e che le dichiarazioni che si oppongono a quelle del suddetto collaboratore, fondate queste ultime su di una conoscenza diretta con il Ferrara, vale a dire quelle del Pasta, del Bonaccorso e dello Spataro, sono tutte "de relato" e, quindi, dotate di minor valore probatorio; la corte territoriale, inoltre, ad avviso del ricorrente, da un lato non ha riportato integralmente il contenuto delle dichiarazioni del Franzese, il quale ha smentito il Giordano sulla circostanza, riferita da quest'ultimo, che il Ferrara era tra gli organizzatori della festa nello Z.E.N. in occasione della quale il collaboratore di giustizia lamentava perdite di denaro attribuendone la responsabilità al Ferrara, senza valutare adeguatamente l'esistenza di rapporti di rancore nei confronti del ricorrente da parte del collaboratore di giustizia, dall'altro non ha considerato, ai fini della valutazione

della attendibilità del Giordano, la circostanza, rivelata dal Ferrara stesso e dal coimputato Costa nelle dichiarazioni spontanee da essi rese sempre all'udienza del 2.7.2010, che il Giordano era responsabile della morte di tale Ruggeri, circostanza fino a quel momento taciuta dal collaboratore, episodio in relazione al quale la corte territoriale dava luogo ad una nuova violazione di legge, rifiutandosi di acquisire una prova decisiva per valutare l'attendibilità del collaboratore richiesta dalla difesa, rappresentata dalle informative di polizia giudiziaria riguardanti il suddetto omicidio; ulteriore violazione di legge, sempre sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva, è ascrivibile alla corte territoriale, in ordine alla mancata acquisizione del dispositivo di una sentenza, poi passata in giudicato, della Corte di Appello di Palermo, con cui è stato assolto dalla imputazione relativa al reato associativo proprio il Chianchiano (allegata al ricorso in Cassazione), della quale il ricorrente chiede l'acquisizione in questa sede di legittimità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 610 e 238, c.p.p., in cui, proprio attraverso una valorizzazione delle dichiarazioni del Franzese, svalutate dalla corte territoriale, si nega che il Ferrara ed il Chianchiano abbiano operato nella famiglia dello Z.E.N., con conseguente smentita della tesi fatta propria dai giudici di appello che il ricorrente abbia agito all'interno di tale famiglia, prima accanto al suddetto Chianchiano, poi sostituendolo alla guida del sodalizio, e, di conseguenza, delle dichiarazioni rese al riguardo dai collaboratori di giustizia; 3) illogicità della motivazione con riferimento alla interpretazione della conversazione ambientale del 6.9.2008 tra Militano Carmelo ed il figlio Francesco, in quanto il convincimento che il Nicola di cui parlano i due uomini sia proprio il Ferrara viene

dedotto dalla circostanza che quest'ultimo sia il reggente della famiglia dello Z.E.N. in quel momento, circostanza da escludere in relazione alle considerazioni già svolte; 4) l'incoerenza e l'illogicità della motivazione in relazione alle ritenute circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, c. 4 e 6, che, contrariamente all'insegnamento della Suprema Corte, sono attribuite ai singoli associati ed in particolare al Ferrara sulla base di un automatismo probatorio che vuole gli associati di Cosa Nostra responsabili, oggettivamente, della fattispecie aggravata di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p.; 5) violazione di legge, rilevabile dalla corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p., in relazione alla mancanza di motivazione in riferimento all'applicazione al ricorrente della misura di sicurezza della casa di lavoro ex artt. 216 e 417, c.p., che è stata applicata senza procedere all'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato ex art. 202, c.p., , comunque necessario anche se si tratta di soggetto condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., ai sensi dell'art. 31 della L. n. 633 del 1986, e senza indicare le ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad applicare tale misura al posto di quella, meno gravosa della libertà vigilata, che, ai sensi dell'art. 215, co. 3, c.p., prevista come regola quando la legge stabilisce una misura di sicurezza detentiva senza indicarne la specie.

Tali considerazioni vengono reiterate ed ulteriormente approfondite nel ricorso presentato dall'avv. Gallina Montana, che contesta in particolare la possibilità di desumere dalle dichiarazioni dei collaboratori uno stabile inserimento del Ferrara nel sodalizio di cui si discute, con conseguente violazione dell'art. 606, co. 1,

lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 192, co. 3, c.p.p., 416 bis, c.p.

Tanto premesso, va innanzitutto rilevata l'infondatezza delle doglianze sub n. 1) e n. 4), in relazione alle quali, trattandosi di questioni già affrontate nelle pagine precedenti, si rimanda alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame, rispettivamente, delle posizioni del Bonvissuto e dell'Alagna.

Allo stesso modo, in relazione alla censura di cui al n. 5), se ne deve rilevare l'inammissibilità per le ragioni già esposte in sede di esame sempre della posizione del Bonvissuto, trattandosi di identica questione sollevata dallo stesso difensore, avv. Clementi.

Ugualmente inammissibili appaiono i motivi di ricorso sub n. 2) e n. 3), e quelli esposti nel ricorso dell'avv. Gallina Montana, in quanto, oltre ad essere in larga parte generici, in quanto propongono una lettura parziale e parcellizzata delle risultanze processuali, senza tenere conto, cioè, della valutazione, al tempo stesso analitica e complessiva, che ne è stata fatta dalla corte di appello essi si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi richiamare, a tale proposito, le osservazioni già svolte trattando la posizione del coimputato Costa in ordine alla insussistenza del denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione, di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.

Anche in questo caso, peraltro, la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi (cfr. pp. 215-226), ha fondato la sua decisione nei confronti del Ferrara, oltre che sul contenuto delle conversazioni fra Militano Carmelo ed i suoi familiari intercettate il 6.9.2008, anche sulla base delle

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Pasta, Giordano, Spataro, Bonaccorso, sottoposte dai giudici di secondo grado a rigoroso vaglio critico, evidenziando, al riguardo la corte di appello, come, con particolare riferimento a quelle rese dal Pasta e dal Giordano, esse derivino da un patrimonio di conoscenze anche dirette, non definibili, pertanto, a differenza di quanto affermato con i motivi di appello dalla difesa dell'imputato, "riduttivamente e indistintamente de relato" (cfr. p. 216).

Del resto, come si è detto affrontando la posizione del Costa, all'esito del principio affermato dalla Sezioni Unite, nella sentenza del 29.11.2012, Aquilina e altri, secondo cui la chiamata in reità o correità "de relato" può essere riscontrata da altra chiamata "de relato", sempre che le due chiamate abbiano autonomia genetica e siano positivamente valutate per attendibilità, specificità e convergenza, appare non condivisibile il rilievo difensivo sulla natura "de relato" delle chiamate di correità nei confronti del Ferrara.

Allo stesso modo inammissibile appare il motivo fondato sulla sentenza resa dalla corte di appello di Palermo in favore di Chianchiano Fabio, di cui non si può disporre l'acquisizione, in quanto ogni valutazione sul contenuto di tale decisione, si tradurrebbe inevitabilmente in un giudizio di merito precluso in questa sede.

La corte territoriale, inoltre, si è soffermata con dovizia di particolari e motivazione immune da vizi logici sul significato delle dichiarazioni rese dal Franzese, di cui non contesta l'attendibilità, evidenziando, invece, come da esse non possa ricavarsi alcun elemento di segno contrario al quadro accusatorio delineato a carico del ricorrente, in quanto "nessuna specifica conoscenza

evidenziano con riguardo al periodo successivo" (all'arresto dell'allora reggente della "famiglia" dello Z.E.N., Catalano Michele, succeduto a Militano Carmelo) e segnatamente a quello che, conformemente a quanto già riferito da Spataro e Bonaccorso e nel giudizio abbreviato confermato da Pasta e Giordano, vedeva il Chianchiano assumere maggiore peso associativo fino a divenire il reggente dello Z.E.N." ed, al tempo stesso, l'idoneità di tali dichiarazioni a configurare un rapporto di stretta collaborazione tra quest'ultimo ed il ricorrente, del cui supporto il Chianchiano intendeva avvalersi e si sarebbe avvalso una volta raggiunto l'obiettivo di sostituirsi al Catalano alla guida della "famiglia" dello Z.E.N., tanto da giustificare la sostituzione in tale ruolo del Ferrara al Chianchiano dopo il suo arresto, anche se sotto il controllo del Provenzano, secondo una linea di continuità avallata dal Liga, come chiarito dal Pasta e dal Giordano (cfr. pp. 220-223).

Inammissibile per assoluta genericità è anche il motivo con cui il ricorrente lamenta un preteso vizio di travisamento della prova da parte della corte territoriale in relazione alla omissione di alcuni passaggi di quanto riferito dal Franzese nel corso della udienza del 2.7.2010, senza indicare quale sarebbe l'oggetto e la rilevanza della denunciata omissione, limitandosi a fare generico rinvio al relativo verbale nel suo integrale contenuto, allegato al ricorso.

Anche sui rilievi riguardanti l'attendibilità del Giordano, la corte territoriale ha fornito una risposta immune da vizi, da un lato ribadendo il giudizio positivo già formulato nei suoi confronti alla luce della "ampiezza, coerenza e reiterazione dell'intero contributo" e delle "conferme provenienti dalle dichiarazioni degli altri collaboratori e da tante altre risultanze a cominciare da quelle

acquisite tramite i servizi di intercettazione", che non consentono di attribuire rilievo decisivo alle vicende riguardanti l'organizzazione della festa all'interno dello Z.E.N., dall'altro evidenziando, attraverso il richiamo alle osservazioni svolte al riguardo nei confronti del Costa, trattandosi di un motivo di appello comune ad entrambi gli imputati, come la pretesa inattendibilità del Giordano derivante dall'avere il collaboratore omesso di riferire le sue responsabilità in ordine all'omicidio di tale Ruggeri, deriva unicamente dalle dichiarazioni rese dagli stessi Costa e Ferrara nel corso del giudizio abbreviato, inidonee, tuttavia, a dare vita ad integrazioni istruttorie che, in quanto finalizzate a ricostruire *ex novo* fatti diversi, non avrebbero potuto avere che natura meramente esplorativa (cfr. pp. 211 e 219), il che rende manifestamente inammissibile la doglianza formulata dal ricorrente sulla mancata acquisizione delle informative di polizia giudiziaria relative all'omicidio del Ruggeri, il cui contenuto non viene illustrato dal ricorrente, posto che per prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per Cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "determinante" per un esito diverso del processo, tale, cioè, che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (cfr. Cass., sez. II, 21/09/2010, n. 36276, P. e altro).

La corte territoriale, infine, secondo un percorso logico ineccepibile, nel commentare il contenuto della conversazione intercettata il 6.9.2008 svoltasi tra Militano Carmelo, in passato reggente della "famiglia" dello Z.E.N., ed il figlio Francesco, avente ad oggetto le lamentele di quest'ultimo per i comportamenti assunti nei suoi confronti dall'attuale reggente

della suddetta "famiglia" mafiosa, indicato nel corso della conversazione con il nome di "Nicola", ha identificato quest'ultimo nel Ferrara in considerazione delle convergenti chiamate di correità provenienti dal Pasta, dal Giordano, dallo Spataro e dal Bonaccorso, che attribuiscono al ricorrente in quel periodo il ruolo di "reggente" dello Z.E.N. (cfr. pp. 223-225), apparendo, dunque, anche sotto questo profilo, come si è detto, le doglianze difensive inammissibili, in quanto meramente ripetitive di questioni già proposte e risolte, nei termini ora esposti, dalla corte di appello.

Venendo ad esaminare la posizione di MILANO RICCARDO, ritenuto dai giudici di merito componente del sodalizio mafioso di cui al capo n. 2) dell'imputazione, con compiti di supporto e logistici, si osserva che il ricorrente lamenta: 1) la nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., nonché la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 111, Cost. e 6, CEDU, sotto il già profilo che i difensori delle parti civili costituite nel presente procedimento (ed, in particolare, della "Associazione Antiracket Libero Futuro" e del "Comitato Addiopizzo", sono stati al contempo anche i difensori dell'imputato di reato connesso Giordano Salvatore, le cui dichiarazioni sono state utilizzate per fondare la decisione di condanna; 2) la illogicità e la contraddittorietà della motivazione che non tiene conto della inverosimiglianza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Balistreri Francesco, il quale aveva affermato che il ricorrente, dopo l'arresto di Salvo Genova, ne aveva preso il posto quale reggente del mandamento di Resuttana, ipotesi non confermata da nessun altro collaboratore e smentita in particolare dal Pasta, che indicava il Milano come soggetto dedito alle estorsioni, ma non facente parte della

famiglia mafiosa di Resuttana; generiche sono poi le dichiarazioni dello stesso Pasta e del collaboratore di giustizia Razzanelli in ordine allo stabile inserimento del Milano nel settore delle estorsioni, risultando, in particolare quelle del Razzanelli, prive di riscontri individualizzanti, né la corte territoriale spiega per quale motivo la qualità del Milano di socio di tale Gugino nella gestione della società "Hydro" sia sintomatica di un inserimento del ricorrente nel sodalizio di cui si discute; 3) l'incoerenza e l'illogicità della motivazione in relazione alle ritenute circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, c. 4 e 6, che, contrariamente all'insegnamento della Suprema Corte, sono attribuite ai singoli associati ed in particolare al Milano sulla base di un automatismo probatorio che vuole gli associati di Cosa Nostra responsabili, oggettivamente, della fattispecie aggravata di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p.; 4) violazione di legge, rilevabile dalla corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p., in relazione alla mancanza di motivazione in riferimento all'applicazione al ricorrente della misura di sicurezza della casa di lavoro ex artt. 216 e 417, c.p., che è stata applicata senza procedere all'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato ex art. 202, c.p., , comunque necessario anche se si tratta di soggetto condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., ai sensi dell'art. 31 della L. n. 633 del 1986, e senza indicare le ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad applicare tale misura al posto di quella, meno gravosa della libertà vigilata, che, ai sensi dell'art. 215, co. 3, c.p., prevista come regola quando la legge stabilisce una misura di sicurezza detentiva senza indicarne la specie.

Orbene, va innanzitutto rilevata l'infondatezza delle doglianze sub n. 1) e n. 3), in relazione alle quali, trattandosi di questioni già affrontate nelle pagine precedenti, si rimanda alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame, rispettivamente, delle posizioni del Bonvissuto e dell'Alagna.

Allo stesso modo, in relazione alla censura di cui al n. 4), se ne deve rilevare l'inammissibilità per le ragioni già esposte in sede di esame sempre della posizione del Bonvissuto, trattandosi di identica questione sollevata dallo stesso difensore, avv. Clementi.

Ugualmente inammissibili appaiono i motivi di ricorso sub n. 2), in quanto essi, oltre ad essere generici, in quanto propongono una lettura parziale e parcellizzata delle risultanze processuali, senza tenere conto, cioè, della valutazione, al tempo stesso analitica e complessiva, che ne è stata fatta dalla corte di appello, si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi richiamare, a tale proposito, le osservazioni già svolte trattando la posizione del coimputato Costa in ordine alla insussistenza del denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione, di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.

Anche in questo caso, peraltro, la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi (cfr. pp. 278-284), ha fondato la sua decisione nei confronti del Milano, sulla base, oltre che degli esiti dei servizi di videoripresa e di osservazione (dai quali è emerso il supporto fornito dal ricorrente agli spostamenti ed agli incontri con altri esponenti di "Cosa Nosta" del "capomandamento" Salvo Genova), anche delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Pasta, Giordano, Spataro, Balistreri, Visita e Razzanelli, sottoposte dai giudici di secondo grado a

rigoroso vaglio critico, evidenziando, al riguardo la corte di appello, come il contributo fornito dai menzionati collaboratori di giustizia, "in forza di autonome conoscenze e in termini tuttavia convergenti e riscontrati anche dalle altre risultanze", abbia consentito di ricostruire il percorso criminale seguito dal Milano all'interno della consorteria mafiosa, dal momento in cui vi operava come autista ed uomo di fiducia di Salvo Genova, al momento in cui era transitato nelle fila del "clan" del Troia, rievocando le loro dichiarazioni, "in forza di conoscenze quasi sempre dirette, fatti, incontri e dinamiche concretamente apprezzabili sotto il profilo descrittivo e della convergenza in relazione all'aspetto funzionale della partecipazione all'associazione mafiosa, che, pur se desunta da fatti concludenti, non necessità di per sé dello specifico riscontro sui reati-fine" (cfr. p. 278; 280).

In questa prospettiva, la corte territoriale si sofferma anche sul contenuto delle dichiarazioni del Balistreri, sottolineando, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, come la sua affermazione sulla sostituzione del Genova da parte del Milano, fosse una semplice deduzione erronea, giustificabile in un soggetto che apparteneva ad un mandamento diverso da quello di Resuttana, ma comunque fondata su elementi fattuali di cui il Balistreri aveva avuto cognizione diretta (come gli incontri presso l'abitazione del Milano), coerenti con quanto riferito dagli altri collaboratori di giustizia ed, in particolare, dal Pasta, sull'iniziativa presa dal Milano e dagli altri sodali per fronteggiare l'emergenza conseguente all'arresto del Genova (cfr. pp. 279-280).

Con riferimento, poi, alla posizione del Milano di socio di fatto del Cugino nella società "Hydro", che emerge da una serie di

conversazioni intercettate sulla utenza in uso alla figlia Milano Carmela ed all'interno degli uffici della menzionata società, va rilevato che proprio nello stabilimento della "Hydro" il coimputato Giannusa Sergio si era incontrato in più occasioni con il Salvo Genova accompagnato dal Milano, come evidenziato dalla corte territoriale, nella parte della motivazione in cui viene commentato il contenuto della conversazione intercettata il 27.3.2008 tra il suddetto Giannusa ed il ricorrente, nel corso della quale i due imputati decidevano come rapportarsi ai nuovi vertici associativi in conseguenza dell'arresto del Salvo Genova, dimostrando, in tal modo, la comune pregressa appartenenza alla "famiglia" mafiosa (cfr. p. 283).

Il rapporto tra il Milano ed il Cugino viene, inoltre, utilizzato dalla corte territoriale come circostanza dalla quale desumere che quando nelle conversazioni intercettate il 20.2.2008 gli interlocutori citano "Giovanni dell'acqua", intendono fare riferimento proprio al Milano, per cui, anche sotto questo limitato profilo, le doglianze difensive appaiono meramente di questioni già proposte e risolte, nei termini ora esposti, dalla corte di appello.

Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, i ricorsi presentati nell'interesse dei ricorrenti, ad eccezione di quelli di Taormina Antonino, Mauro Mario Domenico e Tuscano Carmelo, vanno rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese processuali, nonché, in solido, ivi compreso il Mauro il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, delle spese di giudizio in favore delle costituite pareti civili, che liquida per ciascuna di esse in euro 3000,00, oltre accessori come per legge.

Il ricorrente MILITANO CARMELO, ritenuto dai giudici di appello semplice componente della "famiglia" dello Z.E.N., dopo esserne stato il reggente prima del suo arresto, previa riqualificazione del fatto ascrittogli al capo n. 1) dell'imputazione, in quello di cui all'art. 416 bis, co. 1, c.p., non essendo stata raggiunta la prova, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, che l'imputato, nel periodo preso in considerazione dalle indagini, abbia continuato ad esercitare dal carcere in cui era ristretto il ruolo di vertice della menzionata "famiglia" mafiosa, limita le sue censure sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, evidenziando una violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui agli artt. 416 bis, co. 1, 2, 3 e 4, c.p., e 628, co. 3, n. 1 e n.3, c.p., aggravato ex art. 7, l. 203/91, delitto, quest'ultimo, per il quale il Militano era stato condannato con sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo del 4.2.2003, parzialmente riformata dalla corte di appello di Palermo con sentenza del 23.4.2004, divenuta irrevocabile il 13.2.2006, individuando come reato più grave quello di cui all'art. 416 bis, co. 1, 4 e 6, c.p., che, tuttavia, prevede la pena edittale pari nel massimo ad anni ventidue mesi sei di reclusione, laddove il reato di rapina, aggravato dalla circostanza ex art. 7, l. 203/91, è punito nel massimo con la pena di anni trenta di reclusione.

La doglianza difensiva non può essere condivisa, innanzitutto perché, come è stato affermato in sede di legittimità con decisione condivisa dal Collegio, in tema di reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad

ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (cfr. Cass., sez. IV, 24.5.2000, n. 3038, Tixi M., rv. 216804).

Il ricorrente, peraltro, non tiene conto della circostanza che, in ogni caso, dovendosi avere riguardo, al fine di stabilire quale sia il reato più grave, alla pena prevista in astratto dal legislatore (come confermato anche di recente dalle Sezioni Unite nella sentenza resa il 28.2.2013, p.g. in proc. Ciabotti e altro), il delitto di cui all'art. 416 bis, co. 1, 4 e 6, c.p., punito nel massimo edittale con la pena detentiva di anni ventidue e mesi sei di reclusione, risulta, per tale motivo, più grave di quello previsto dall'art. 628, co. 1, 3, n. 1 e n. 3, c.p., pur nell'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 7, l. 203/91.

Trattandosi, infatti, di circostanze aggravanti (quelle previste, rispettivamente, dall'art. 628, co. 3, n. 1 e n. 3, c.p., e dall'art. 7, l. 203/91) ad effetto speciale secondo la definizione fornita dall'art. 63, co. 3, c.p., in quanto ciascuna di esse comporta un aumento della pena superiore ad un terzo, nel concorso di entrambe dovrà applicarsi, giusto il disposto dell' art. 63, co. 4, c.p., soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave (nel caso in esame pari a venti anni di reclusione e ad euro 3.098,00 di multa), il cui eventuale ulteriore aumento, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 63, co. 4, c.p., non è imposto dalla legge, nemmeno sotto il profilo della sua entità, essendo interamente lasciato al potere discrezionale del giudice.

Ne consegue che rispetto a tale pena, quella prevista dall'art. 416 bis, co. 1, 4, 6, c.p., appare improntata a maggior rigore

sanzionatorio, essendo più elevata la pena detentiva, il che rende il reato in questione più grave di quello di cui all'art. 628, co. 3, n. 1 e n. 3, c.p., aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7, l. 203/91.

Passando ad esaminare la posizione di PATTI MICHELE, ritenuto dal giudici di appello componente del mandamento di Resuttana e della "famiglia" di Pallavicino, con compiti nel settore delle estorsioni, va rilevato che il ricorrente eccepisce la nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., nonché la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 111, Cost. e 6, CEDU, sotto uno specifico profilo, rappresentato dalla circostanza che i difensori delle parti civili costituite nel presente procedimento (ed, in particolare, della "Associazione Antiracket Libero Futuro" e del "Comitato Addiopizzo", sono stati al contempo anche i difensori dell'imputato di reato connesso Giordano Salvatore, le cui dichiarazioni sono state utilizzate per fondare la decisione di condanna; 2) la omessa motivazione della sentenza di secondo grado in ordine alle doglianze formulate con i motivi appello sulla utilizzazione, ai fini delle disposte intercettazioni, di impianti esterni agli uffici di procura e sulla insussistenza dei presupposti di cui all'art. 268, co. 3, c.p.p.; 3) la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la mancanza di reale motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del ricorrente al sodalizio di cui si discute, fondata su affermazioni apodittiche e del tutto generiche, prive di riscontri fattuali nelle risultanze processuali; 4) l'incoerenza e l'illogicità della motivazione in relazione alle ritenute circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, c. 4 e 6, che, contrariamente all'insegnamento della Suprema Corte, sono attribuite ai singoli

associati ed in particolare al Patti sulla base di un automatismo probatorio che vuole gli associati di Cosa Nostra responsabili, oggettivamente, della fattispecie aggravata di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p.; 5) violazione di legge, rilevabile dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p., in relazione alla mancanza di motivazione in riferimento all'applicazione al ricorrente della misura di sicurezza della casa di lavoro ex artt. 216 e 417, c.p., che è stata applicata senza procedere all'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato ex art. 202, c.p., comunque necessario anche se si tratta di soggetto condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., ai sensi dell'art. 31 della L. n. 633 del 1986, e senza indicare le ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad applicare tale misura al posto di quella, meno gravosa della libertà vigilata, che, ai sensi dell'art. 215, co. 3, c.p., prevista come regola quando la legge stabilisce una misura di sicurezza detentiva senza indicarne la specie.

Tanto premesso, va innanzitutto rilevata l'infondatezza delle doglianze sub n. 1) e n. 4), in relazione alle quali, trattandosi di questioni già affrontate nelle pagine precedenti, si rimanda alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame, rispettivamente, delle posizioni del Bonvissuto e dell'Alagna.

Inammissibili appaiono i motivi di ricorso sub n. 2), sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, analogamente a quanto si è visto esaminando la posizione dell'Alagna, il ricorrente, in violazione del principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso, non ha allegato all'atto di impugnazione i decreti in relazione ai quali lamenta il vizio di motivazione, documenti il cui accesso diretto è precluso al giudice di legittimità, essendo stato eccepito,

sia pure genericamente, non tanto un "error in procedendo", quanto piuttosto la mancanza di adeguata motivazione dei suddetti decreti; dall'altro i rilievi difensivi appaiono assolutamente generici, non essendo con essi prospettate specifiche doglianze, in relazione alle quali l'imputato opera un generico richiamo ai motivi di appello.

Ed invero è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. Cass., sez. VI,19.12.2006, n. 21858, Tagliente e altro, rv. 236689).

Inammissibili appaiono anche i motivi sub. n. 3): essi, infatti, oltre ad essere generici, in quanto propongono una lettura parziale e parcellizzata delle risultanze processuali, senza tenere conto, cioè, della valutazione, al tempo stesso analitica e complessiva, che ne è stata fatta dalla corte di appello, si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi richiamare, a tale proposito, le osservazioni già svolte trattando la posizione del coimputato Costa in ordine alla insussistenza del denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione, di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.

Manifestamente infondato risulta, poi, il motivo di ricorso sub n. 5), in quanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la corte territoriale ha proceduto ad una valutazione specifica della pericolosità sociale del Patti, ritenendo, in considerazione della espiazione della elevata pena detentiva inflittagli in precedenza, di poterla fronteggiare adeguatamente sostituendo la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro inflitta all'imputato con la sentenza di primo grado, con quella della libertà vigilata per la durata di anni due (cfr. p. 364).

In ordine alla posizione di TROIA ANTONINO, ritenuto dai giudici di appello componente della "famiglia" di Pallavicino unitamente, tra gli altri, al padre Vincenzo, va rilevato che il ricorrente lamenta: 1) violazione di legge per avere omesso la corte territoriale di considerare una serie di elementi, puntualmente rappresentati nei motivi di appello, che, ove adeguatamente considerati, avrebbero fatto concludere per la completa infondatezza dell'assunto accusatorio ed, in particolare, la mancanza di qualsivoglia imputazione a carico del ricorrente per estorsione, detenzione o porto di armi ovvero per scambio politico-mafioso; l'irrilevanza dell'elemento probatorio rappresentato dall'avere il ricorrente accompagnato il padre Troia Vincenzo ad un incontro con Gambino Pasquale indicato come esponente mafioso della famiglia di Torretta, assolto, tuttavia da tale reato con sentenza del tribunale di Palermo del 24.10.2011; la mancanza di elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Visita, Balistreri e Razzanelli, laddove la corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione quelle del Pasta e del Giordano, considerandole irrilevanti, dalle quali si evince, invece, che il Troia non era affiliato all'organizzazione

mafiosa di cui si discute; 2) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, pur trattandosi di soggetto incensurato che svolgeva regolare attività presso l'azienda dei trasporti di Palermo ed il cui ruolo, per convergente affermazione dei collaboratori, era esclusivamente quello di ausilio e supporto al padre.

I motivi di ricorso sub. n. 1) appaiono inammissibili: essi, infatti, oltre ad essere generici, in quanto propongono una lettura parziale e parcellizzata delle risultanze processuali, senza tenere conto, cioè, della valutazione, al tempo stesso analitica e complessiva, che ne è stata fatta dalla corte di appello, si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame.

La corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, anche richiamando il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato come lo stabile inserimento del Troia Antonino nella "famiglia" di Pallavicino, in un ruolo di supporto al padre Vincenzo, con il quale "costantemente collaborava nei compiti direttivi, nei rapporti con gli appartenenti allo stesso clan o ad altre famiglie e, sotto il profilo operativo, in particolare, nel settore delle estorsioni, si evince dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Visita, Balistreri, Razzanelli e Pasta, che, non solo si confermano reciprocamente, ma trovano oggettivi riscontri anche negli esiti dei servizi di osservazione e videoripresa riferiti dalla polizia giudiziaria, aventi ad oggetto le riunioni associative che si svolgevano negli immobili nella disponibilità del ricorrente, con la

partecipazione di quest'ultimo e di altri affiliati del "clan" diretto da Troia Vincenzo (cfr. pp. 346-347).

Peraltro, nessuna contestazione specifica è stata mossa dal ricorrente in ordine alla attendibilità ed alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei menzionati collaboratori di giustizia (assolutamente generico, al riguardo, è il riferimento del Troia ad affermazioni del Pasta, di cui si limita ad affermare che non sono state tenute nel dovuto conto dalla corte territoriale), laddove i giudici di secondo grado, con motivazione dotata di assoluta coerenza logica, nel legittimo esercizio del potere di valutazione delle prove acquisite, hanno specificamente preso in considerazione le dichiarazioni del Giordano, escludendone la rilevanza ai fini probatori, perché incerte e contraddittorie, senza, tuttavia valutarle di consistenza tale da scardinare il quadro accusatorio nei confronti del ricorrente, solidamente ancorato alle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia ed ai menzionati risultati dell'attività investigativa (cfr. p. 347).

Allo stesso modo, nel rispondere ad uno specifico rilievo difensivo sul punto, la corte territoriale evidenziava come la richiesta del Troia Vincenzo al figlio, oggetto della conversazione intercettata il 28.6.2008, di accompagnarlo ad un incontro con Gambino Pasquale, considerato il reggente della "famiglia" di Torretta, sia da ricondurre nell'ambito dei comuni interessi mafiosi su cui si fondava il rapporto tra i due Troia (cfr. p. 348), circostanza rispetto alla quale la dedotta intervenuta assoluzione del Gambino dal reato di cui all'art. 416 bis, c.p., con sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Palermo, rappresenta un elemento di fatto che non può trovare alcun ingresso in questa sede di legittimità.

Infondato, infine, appare il motivo di ricorso sub n. 2), in quanto la corte di appello ha dedicato un'articolata motivazione al mancato riconoscimento nei confronti di tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla particolare gravità dei fatti in addebito, desunta dalla notevole potenzialità criminale di Cosa Nostra nelle sue articolazioni territoriali prese in considerazione nel presente procedimento, e sulla "non comune intensità del dolo" che ha caratterizzato la condotta associativa, "a prescindere dalle modalità con cui si è estrinsecata e dal ruolo rispettivamente assunto da ciascun imputato" (cfr. pp. 353-354).
Tale percorso motivazionale appare del tutto conforme ai principi da tempo affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, secondo cui la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto che il giudice deve effettuare apprezzando i parametri indicati nell'art. 133 c.p. e può essere esclusa dal giudice di merito anche solo attraverso il richiamo, tra i suddetti parametri, di quelli ritenuti preponderanti per la propria decisione: la relativa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, giacché il giudice non occorre che esamini tutti i parametri indicati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente che specifichi a quale di essi si è riferito. (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 28.5.2009, n. 28894, Cass., sez. VI, 4.12.2003, n. 7707, A.).
Passando ad esaminare la posizione di BARTOLO GENOVA, ritenuto dai giudici di merito il reggente del mandamento di Resuttana, va osservato che egli lamenta i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 546, co. 1,

lett. e), 192, c.p.p. e 416 bis, c.p., evidenziando una serie di incongruenze logiche della motivazione a partire dalla missiva inviata da Mariangela Di Trapani al marito Madonia Salvatore, che, pur volendo ammettere che nella lettera si faccia riferimento, in maniera criptica, al Bartolo, rappresenta una smentita delle dichiarazioni del Pasta, su cui si fonda l'impianto accusatorio, perché in essa si afferma che il Genova si è ritirato e quindi non può affermarsi che sia stato proposto dalla stessa famiglia Madonia-Di Trapani come nuovo reggente del mandamento di Resuttana; eccepisce, inoltre, il ricorrente che le dichiarazioni accusatorie del Pasta siano prive di riscontri esterni e che nel valutare in senso favorevole alla tesi accusatoria la conversazione tra Militano Carmelo e Pizzuto Francesco la corte territoriale ha operato un travisamento della prova , frutto di arbitraria cesura di alcune parti della conversazione incompatibili con l'assunto accusatorio, non avendo considerato che nell'ultima parte della conversazione il Militano sottolinea la totale irrilevanza all'interno del sodalizio del soggetto che viene identificato nel Bartolo Genova, affermando testualmente: "il nipote di Genova, chi minchia sei" ovvero in altro passo della medesima conversazione " non ci interessa a noi non ci serve.....il nipote pure buttalo nell'immondizia", il che contrasta in maniera evidente con il ruolo di reggente del mandamento attribuito al ricorrente; sempre in termini di incompatibilità con il ruolo di reggente attribuito al Bartolo va considerato il contenuto della conversazione del 16.2.2009 tra Genova Antonino e Caruso Antonino, in cui si afferma che il Genova Bartolo è comandato da "zio Mimmo", e delle dichiarazioni rese dalla moglie dello Spataro, la Di Matteo, la quale ha affermato che il Bartolo fungeva da tramite tra lei ed il

Pasta ogni volta che doveva incontrarsi presso il Charleston di Palermo con quest'ultimo, mentre successivamente, quando venne modificato il luogo degli incontri tra i due, il ruolo di tramite venne svolto da tal Nicola e non più da Bartolo, che, dunque, a tutto voler concedere, ha svolto compiti meramente esecutivi e neppure infungibili; in ogni caso, ad avviso del ricorrente, comunque appare contraddittorio attribuire rilievo all'attività di sostentamento della famiglia Madonia-Di Trapani che si pretende svolto dall'imputato, senza considerare che il medesimo ruolo, nei confronti della famiglia Spataro, veniva svolto non dal Genova Bartolo, che si limitava a fare da tramite, ma dal Pasta; con riferimento poi alla parte dell'esame del Pasta in cui quest'ultimo ha riferito che il ricorrente sarebbe stato investito del ruolo di reggente nel corso di un incontro avvenuto presso il ristorante "Charleston" di Palermo, al quale lo stesso Pasta riferisce di non avere partecipato, tali dichiarazioni non possono essere utilizzate perché il collaboratore, in violazione dell'art. 195, co. 7, c.p.p., non ha indicato la propria fonte di conoscenza sul punto; né a conforto delle dichiarazioni del Pasta possono essere utilizzate quelle del Giordano, posto che quest'ultimo, sentito all'udienza del 21.6.2010, ha affermato di avere appreso dallo stesso Pasta che il ricorrente era il reggente del mandamento di Resuttana, specificando di non avere mai avuto alcun rapporto di natura illecita con lui; infine la corte non ha preso in considerazione le dichiarazioni del collaboratore Spataro che non attribuisce alcun ruolo al Bartolo Genova, collaboratore da ritenere attendibile perché le sue dichiarazioni sulle attività del mandamento di Resuttana e sul ruolo svolto dal Pasta trovano conferma nelle dichiarazioni dello stesso Pasta.

Orbene, i motivi di ricorso prospettati appaiono in larga parte inammissibili: essi, infatti, nel proporre una lettura parziale e parcellizzata delle risultanze processuali, senza tenere conto, cioè, della valutazione, al tempo stesso analitica e complessiva, che ne è stata fatta dalla corte di appello, si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame.

Ed invero, con motivazione articolata ed immune da vizi logici, la corte territoriale ha approfondito in modo particolare la posizione del Bartolo Genova,, da un lato ricostruendo la sua inarrestabile "carriera" criminale, che lo condurrà a sostituire lo zio Genova Salvatore alla guida del mandamento di Resuttana, con al fianco il Pasta e con il beneplacito dell'architetto Liga, frustrando, in tal modo, le ambizioni di Fidanzati Gaetano, e ad assumere la qualifica di "uomo di onore" (cfr. pp. 242-263); dall'altro fornendo compiuta risposta a tutte le questioni prospettate dall'imputato nell'atto di appello, sostanzialmente riproposte nei motivi di ricorso in Cassazione.

Con particolare riferimento al contenuto della missiva inviata dalla Di Trapani Mariangela al marito Madonia Salvatore, in cui, tra gli altri, veniva affrontato il tema della sostituzione di Bartolo Salvatore dopo il suo arresto, la corte territoriale, con motivazione logicamente coerente, ha dato contezza delle ragioni per cui l'espressione "si è ritirata", riferita a Bartolo Genova, non può intendersi, come preteso dal difensore dell'imputato, nel senso di un suo volontario allontanamento dalla "famiglia" mafiosa, evidenziando, da un lato come con tale espressione si volesse, piuttosto, fare riferimento ad un passo indietro del ricorrente, rispetto a Di Trapani Michele (zio della Di Trapani Mariangela),

nella "linea per la successione" al Bartolo Salvo, rivelatosi, poi, un candidato inadeguato a rivestire tale ruolo, dall'altro come tutta la successiva condotta del Bartolo Genova, che si era incontrato con la Di Trapani, rappresentandole che la candidatura del Di Trapani non aveva ricevuto i necessari consensi ed impegnandosi, come poi effettivamente fece, a garantire il sostentamento dei Madonia detenuti e delle loro famiglie, non solo appare in contrasto con il suo distacco dal "clan", ma, anzi, appare sintomatica delle responsabilità proprie di chi ha assunto un ruolo egemone nel sodalizio (cfr. pp. 245-249).

Anche in riferimento alle conversazioni intercettata tra il Militano ed il Pizzuto, il rilievo difensivo non appare condivisibile, in quanto, premesso che la corte territoriale, con motivazione ineccepibile e non contestata sul punto dal ricorrente, sottolinea come debba identificarsi nel Bartolo Genova il soggetto che, come affermato dal Pizzuto", avrebbe dovuto continuare "la linea di Genova", sostituendosi, dunque, a Genova Salvo nella guida del mandamento di Resuttana, le frasi del Militano innanzi indicate non assumono un valore decisivo al fine di escludere la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso di cui si discute in posizione di vertice, potendo essere lette in una chiave di mera critica nei confronti della persona del Bartolo Genova (cfr. pp. 249-251)

Allo stesso modo la conversazione tra Genova Antonino ed il Caruso, intercettata il 16.2.2009, non appare incompatibile, come preteso dalla difesa, con il ruolo assunto dal Genova Bartolo, evidenziando, correttamente, al riguardo la corte territoriale come dal suo contenuto si possa ricavare una ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria, in considerazione della delusione

rappresentata dal Genova Antonino al suo interlocutore sul comportamento del cugino Bartolo, che aveva rifiutato di riconoscergli un ruolo attivo nel sodalizio mafioso, decisione che, appare evidente, il Genova Bartolo poteva imporre al cugino solo in virtù della posizione di vertice conseguita (cfr. p. 252).

Approfondita ed immune da vizi logici appare, poi, la parte della motivazione della corte territoriale dedicata alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pasta (frutto di rapporti diretti tra quest'ultimo ed il Genova Bartolo, dimostrati dai servizi di osservazione e videoripresa, che hanno registrato sette incontri tra il ricorrente ed il collaboratore di giustizia nello stabilimento di Mondello della "Immobiliare Italo Belga", società cui il Genova risultava interessato, nel periodo di tempo compreso tra il 30.9.2009 ed il 17.11.2009) ed alla confutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di segno opposto provenienti dallo Spataro, che, con riferimento alle vicende relative all'avvicendamento nel comando del mandamento di Resuttana, veniva smentito dal contenuto delle conversazioni intercettate nel corso dei colloqui in carcere fra il Militano ed il Pizzuto ed all'interno dell'autovettura del Caruso, nonché dalle dichiarazioni del Giordano (il quale, sottolinea la corte di appello, essendo rimasto operativo nel sodalizio anche dopo l'arresto del Genova Salvatore, era in grado, a prescindere da quanto appreso dal Pasta, di riferire per conoscenza diretta delle nuove posizioni di vertice imposte dall'architetto Liga, riferendo, al riguardo, di un importante incontro tra suo referente, Costa Francesco, il Pasta ed il Bartolo Genova, di cui si è già parlato esaminando la posizione del Costa, in cui appare evidente la posizione di supremazia esercitata dal Bartolo, al quale spettava l'ultima parola in ordine alle decisioni da

prendere sulla gestione del settore delle "macchinette" elettroniche da gioco) e della Di Matteo Lucia, moglie dello Spataro, la quale, a differenza di quanto affermato dal marito, riferiva che quest'ultimo conosceva il Genova Bartolo, con cui in diverse occasioni si era incontrato all'esterno della sua abitazione, confermando, al riguardo, le dichiarazioni del Pasta sui rapporti di frequentazione tra lo Spataro ed il Genova Bartolo (cfr. pp. 253-257; 259-262).

Le dichiarazioni accusatorie del Pasta, come evidenziato anche dalla corte territoriale, non sono, dunque, prive di riscontri esterni di natura individualizzante (si pensi alla condotta serbata dal Genova Bartolo con la Di Trapani Mariangela e con i Madonia; al contenuto delle conversazioni tra il Pizzuto, il Militano, il Genova Antonino ed il Caruso; ai dimostrati reiterati incontri, poco prima di essere arrestati, tra il Pasta ed il ricorrente; alle dichiarazioni del Giordano) e si fondano in larga parte sulla diretta conoscenza dei fatti per cui si procede da parte del collaboratore di giustizia, prescindendo, dunque, come correttamente rilevano i giudici di secondo grado (cfr. p. 258), dalla partecipazione del Pasta all'incontro presso il ristorante "Charleston", in cui sarebbe stata formalizzata la nomina di reggente, che non viene utilizzato dalla corte territoriale per fondare la sua decisione, il che rende del tutto irrilevante l'obiezione difensiva al riguardo.

Afferma, infatti, la corte, con motivazione logicamente coerente, che "il collaboratore nei diversi mesi a seguire si trovava ad operare direttamente a fianco di Genova Bartolo, riconoscendogli, al pari degli altri associati, le prerogative del reggente e potendo constatare come esse venissero in concreto espletate, anzitutto nella gestione delle estorsioni e dei relativi proventi, anche al fine

di provvedere alle esigenze di importanti detenuti quali appunto i Madonia" (cfr. p. 258).

La corte territoriale, ha, infine, spiegato, ancora una volta con motivazione immune da vizi, l'irrilevanza del ruolo svolto dal Pasta nel gestire gli incontri con la Di Matteo dopo l'arresto dello Spataro, al fine di contestare la preminenza assunta dal ricorrente nel mandamento di Resuttana, evidenziando come tali incontri (peraltro inizialmente concordati tramite il Bartolo Genova e, comunque, svoltisi nello stabilimento di Mondello da lui controllato) non dovessero necessariamente ritenersi di esclusiva competenza di quest'ultimo, senza trascurare che il Pasta ha agito come uno dei più stretti collaboratori del nuovo reggente del mandamento di Resuttana, per cui la gestione degli incontri con la Di Matteo, sia pure sotto la supervisione del Genova, ben si inquadrava nei suoi compiti (cfr. p. 259).

In ordine alla posizione di GIANNUSA SERGIO, ritenuto dalla corte territoriale partecipe della famiglia di Resuttana, con compiti nel settore delle estorsioni, lamenta 1) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 266, 267, 271, c.p.p., 13, d.l. 152/91, 378, c.p. e 7, d.l. 152/91, deducendo la inutilizzabilità del decreto di intercettazione n. 2699 del 2007, relativo alle conversazioni che si sono svolte nell'autovettura del Caruso Antonino, in quanto il suddetto decreto non motiva adeguatamente in ordine al requisito della sufficienza indiziaria, in relazione alla ipotesi di reato per cui il Caruso veniva iscritto dal pubblico ministero nel registro delle notizia di reato (art. 378, c.p., aggravato ex art. 7, d.l. 152/91), per cui ci si trova di fronte ad un uso meramente esplorativo dell'intercettazione non consentito dalla legge; 2) il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. b)

ed e) in relazione agli artt. 416 bis, c.p. e 192, c.p.p., in quanto la motivazione della sentenza impugnata appare manifestamente illogica nella parte in cui valorizza le dichiarazioni accusatorie del Pasta, il quale, tuttavia, ha affermato che il Giannuso non era affiliato, non ha svolto un ruolo rilevante ed era sotto osservazione con la prospettiva di una affiliazione che non si è realizzata, avendo, inoltre, i giudici di secondo grado, affermato la penale responsabilità del ricorrente senza avere individuato condotte specifiche funzionali agli scopi criminosi del sodalizio in concreto a lui ascrivibili; identiche considerazioni svolge il ricorrente anche in relazione alle dichiarazioni del Giordano, il quale si limita ad affermare di conoscere il Giannuso; palesemente illogico, ad avviso del ricorrente, è poi il ragionamento seguito dalla corte nell'attribuire rilievo in senso accusatorio ad una conversazione intercettata dalla quale si evince, invece, che il sodalizio impone al Giannusa il "pagamento di una mesata", il cui importo viene aumentato nel periodo in contestazione; 3) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis e 133, c.p., deducendo la mancanza di una specifica motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla gravità del trattamento sanzionatorio.

Infondato appare il primo motivo di ricorso, in quanto i gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267, c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona

individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (cfr. Cass., sez. IV, 16.11.2005, n. 1848, Bruzzese e altro, rv. 233184.

Si è specificato al riguardo, con motivazione assolutamente condivisibile, che, in relazione al presupposto dei "gravi indizi di reato" previsto dall'art. 267, c.p.p. ovvero a quello dei "sufficienti indizi" previsto dall'art. 13, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203, allorché si verta in ipotesi di reati di criminalità organizzata, deve escludersi che ai suddetti presupposti possa essere attribuito un connotato di tipo probatorio in chiave di prognosi, sia pure indiziaria, di colpevolezza, posto che ciò che è dirimente è l'esistenza (in chiave altamente probabilistica o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un fatto storico integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova, da circoscrivere di particolari garanzie in ragione della peculiare invasività del mezzo rispetto all'area dei valori costituzionali.

In una tale prospettiva, la motivazione del decreto non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo, conseguendone che la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco (cfr. Cass., sez. II, 18.3.2005, n. 10881, Gatto e altri).

In tale solco interpretativo si è inserita la corte territoriale, evidenziando l'adeguatezza della motivazione del pubblico ministero, che, nel richiamare ed allegare al decreto la nota della

polizia giudiziaria del 3.10.2007, valutava positivamente la serietà di un progetto investigativo che si fondava sugli accertati rapporti tra il Caruso ed il Genova Salvatore, in quel momento reggente del mandamento di Resuttana e sottoposto a misura di prevenzione personale, caratterizzati da reiterate frequentazioni, nel corso delle quali il Caruso si era recato più volte nell'abitazione del Genova o lo aveva accompagnato in automobile, anche in concomitanza di incontri di quest'ultimo con esponenti del sodalizio, rapporti che, dunque, giustificavano, sotto il profilo della sufficienza indiziaria, non solo e non tanto l'iscrizione del Caruso per il delitto di cui all'art. 378, c.p., aggravato ex art. 7, l. 203/91, quanto piuttosto l'approfondimento investigativo in relazione a tale ipotesi di reato ed alle dinamiche mafiose ad esso sottese.

Ciò a tacere del rilievo, già esposto trattando la posizione del Caruso, sulla inammissibilità delle osservazioni difensive dopo l'adozione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, circostanza che nessuno dei ricorrenti contesta.

Inammissibili sono i motivi di ricorso sub n. 2: essi, infatti, per un verso appaiono generici, nel proporre una lettura parziale e parcellizzata delle risultanze processuali, senza tenere conto, cioè, della valutazione, al tempo stesso analitica e complessiva, che ne è stata fatta dalla corte di appello, per l'altro si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame.

Ed invero, con motivazione articolata ed immune da vizi logici, la corte territoriale ha evidenziato, innanzitutto come il Pasta, pur escludendo "la formale affiliazione del Giannusa, abbia indicato nel

ricorrente "un costante punto di riferimento del vertice di Resuttana per potere monitorare dall'interno quanto accadeva nella famiglia dell'Arenella, nel cui ambito il Giannusa riusciva a muoversi bene anche per il risalente radicamento in quel territorio dovuto all'ubicazione della sua vetreria", che, tra l'altro, aveva consentito al vertice del mandamento di essere informato delle iniziative estorsive del Fidanzati, evitando che taluno già sottoposto a "protezione" da parte degli esponenti mafiosi di Resuttana, dovesse subire altre richieste estorsive senza che costoro ne sapessero nulla (cfr. pp. 271-272).

La stessa corte territoriale, ovviamente, evidenzia, con motivazione immune da vizi, come le dichiarazioni del Pasta siano dotate di adeguati riscontri esterni di natura individualizzante, rappresentati dagli esiti di numerose conversazioni oggetto di captazione (puntualmente esaminate dai giudici di secondo grado), tra cui spiccano quella tra il Giannusa ed il Milano, già menzionata in sede di esame della posizione di quest'ultimo, e quelle tra il Caruso il Pizzuto ed il Genova Antonino, da cui si evince la consapevolezza del Giannusa e del Milano di fare parte di una medesima consorteria criminale, l'utilizzazione del Giannusa come emissario di Genova Salvatore nel controllo delle attività estorsive nel territorio dell'Arenella, "scavalcando, in tal modo, i tradizionali referenti locali (Lo Cicero Salvatore e Fidanzati Gaetano) e la continuazione del suo apporto alla "famiglia" mafiosa anche dopo l'arresto del Genova Salvo, nonché dai risultati dei servizi di appostamento e di videoripresa che dimostravano la frequenza degli incontri del Giannusa, prima con il Genova Salvo e, poi, con il Pasta (cfr. pp. 273-275).

In questo contesto la corte territoriale, con motivazione logicamente ineccepibile, da un lato interpreta in senso coerente all'impianto accusatorio il riferimento alla "mesata", al cui pagamento in favore del sodalizio era tenuto il Giannusa, contenuto nella conversazione svoltasi il 20.2.2008 tra il Pizzuto ed il Caruso, evidenziando come, ad avviso degli interlocutori, l'aumento del contributo non si giustificasse proprio in virtù del maggior "peso" mafioso assunto in quel momento dal ricorrente nel sodalizio (cfr. p. 273), dall'altro rileva come anche le dichiarazioni dello Spataro possano essere utilizzate per fondare il quadro accusatorio, cui contribuiscono in misura non decisiva, perché notevolmente frammentarie, anche quelle del Visita e Giordano, che non hanno mai avuto nessun contatto diretto con il ricorrente (cfr. p. 277).

Le svolte considerazioni, pertanto, sulla base delle osservazioni già svolte sulle caratteristiche del reato associativo nella parte generale della presente motivazione, consentono di affermare dimostrato l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nel sodalizio di cui si discute, a prescindere dall'assunzione della qualità di "uomo d'onore", avendo egli messo a disposizione della "famiglia" di Resuttana la sua persona in un ruolo non di mera adesione passiva.

Infondato, infine, appare il motivo di ricorso sub n. 3), in quanto la corte di appello ha dedicato un'articolata motivazione al mancato riconoscimento nei confronti di tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla particolare gravità dei fatti in addebito, desunta dalla notevole potenzialità criminale di Cosa Nostra nelle sue articolazioni territoriali prese in considerazione nel presente procedimento, e sulla "non comune

intensità del dolo" che ha caratterizzato la condotta associativa, "a prescindere dalle modalità con cui si è estrinsecata e dal ruolo rispettivamente assunto da ciascun imputato" (cfr. pp. 353-354).
Tale percorso motivazionale appare del tutto conforme, come si è già detto a proposito del Troia, ai principi da tempo affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, secondo cui la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto che il giudice deve effettuare apprezzando i parametri indicati nell'art. 133 c.p. e può essere esclusa dal giudice di merito anche solo attraverso il richiamo, tra i suddetti parametri, di quelli ritenuti preponderanti per la propria decisione: la relativa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, giacché il giudice non occorre che esamini tutti i parametri indicati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente che specifichi a quale di essi si è riferito. (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 28.5.2009, n. 28894, Cass., sez. VI, 4.12.2003, n. 7707, A.).
Lo stesso dicasi per la doglianza sulla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, che, appare, viceversa estremamente contenuto, avendo la corte territoriale nei confronti del Giannusa, escluso la ritenuta recidiva ed operata la riduzione prevista per il giudizio abbreviato partendo dal minimo edittale di anni dodici di reclusione, in considerazione delle ritenute circostanze aggravanti (cfr. p. 357).
Venendo ad esaminare la posizione di NICOLOSI VITO, ritenuto dalla corte di appello componente del mandamento di Resuttana ed affiliato alla "famiglia" di Pallavicino-Partanna-Mondello, con

compiti nel settore delle estorsioni ed operante alle dipendenze di Provenzano Giuseppe, va rilevato che il ricorrente eccepisce: 1) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 15, Cost. e 267, co. 2, c.p.p., per non avere i giudici di merito dichiarato la inutilizzabilità delle conversazioni n. 366, n. 367 e n. 368 del 19.10.2009, oggetto di captazione disposta in via d'urgenza con decreto n. 1818/2009, in relazione alle quali il pubblico ministero, in violazione dell'art. 267, co. 2, c.p.p., non ha motivato in ordine alle ragioni per le quali potesse derivare un grave pregiudizio alle indagini dal loro ritardo e del perché non potesse attendersi l'autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari, deducendo la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine a tale profilo, che aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello; 2) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 416 bis, c.p., 125, 187, 192, co. 1, 3, 4, 521, 522, 546, co. 1, lett. e), c.p.p., individuando i principali errori di diritto in cui è incorsa la corte territoriale, da un lato, nell'avere utilizzato atti a contenuto probatorio (le conversazioni n. 366, n. 367 e n. 368 intercettate il 19.10.2009 e le dichiarazioni del Razzanelli relative al periodo luglio-novembre 2009), che facevano riferimento a condotte del Nicolosi successive al 14.5.2009, data di cessazione della permanenza del reato associativo, con conseguente violazione del disposto degli artt. 521 e 522, c.p.p., dall'altro nell'avere ritenuto attendibili e poi riscontrate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Razzanelli, Pasta e Giordano, in relazione alle quali la corte territoriale non ha proceduto a verificare ed a motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni per la loro utilizzabilità e cioè all'attendibilità del dichiarante, all'attendibilità intrinseca della

chiamata di correo, all'esistenza di riscontri esterni; 3) il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova della sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis, c.p.; 4) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis, 63, co. 4, 132, 133, 216, 416 bis, co. 4 e 6, 417, c.p., con riferimento alla determinazione della pena, che viola la previsione dell'art. 63, co. 4, in quanto la corte territoriale ha operato distinti aumenti di pena conseguenti al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p., mentre avrebbe dovuto individuare la pena prevista per la circostanza più grave e poi operare eventualmente l'aumento di pena come previsto dal menzionato art. 63, co. 4; alla mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed, infine, alla mancanza di motivazione della sentenza oggetto di ricorso in ordine alla conferma della sentenza di primo grado in relazione alla misura di sicurezza della assegnazione alla casa di lavoro.

Tanto premesso, inammissibile appare il primo motivo di ricorso, in quanto, a prescindere dalla pur rilevante mancata allegazione del decreto di cui si deduce il vizio motivazionale, va rilevato che, come si è già detto esaminando la posizione del coimputato Caruso, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d'urgenza con decreto del p.m. è prevista dall'art. 267 c.p.p. solo nel caso di mancata convalida da parte del g.i.p., intervenuta tale convalida (circostanza nel caso in esame non contestata dal ricorrente), resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del p.m., ivi compresa la mancanza del requisito dell'urgenza (cfr.

Cass., sez. II, 22/11/1994, n. 2533, Seminara; Cass., sez. I, 22.4.2004, n. 23512, Termini, rv. 228245; Cass., sez. VI, 16.7.2009, n. 35930, Iaria e altri, rv. 244872; Cass., sez. V, 16.3.2010, n. 16285, Baldissin e altro, rv. 247266).

Infondato si appalesa anche il motivo di ricorso sub n. 3), apparendo sufficiente, al riguardo, rimandare alle considerazioni già svolte al riguardo a proposito della posizione del coimputato Alagna.

A conclusioni dello stesso tenore deve pervenirsi per quanto riguarda le doglianze nel motivo di ricorso n. 2).

Come si è già detto esaminando il ricorso dell'Alagna, le conversazioni alle quali fa riferimento il ricorrente, pur riguardando fatti che si sono verificati successivamente al 14.5.2009, vengono in realtà utilizzate per dimostrare l'organico inserimento del Nicolosi nel sodalizio criminoso con compiti nel settore delle estorsioni, che risale a ben prima del maggio del 2009 (e, più precisamente, quanto meno a partire dal momento in cui al vertice del mandamento di Tommaso Natale vi era Provenzano Giuseppe), a conferma, dunque, di quanto affermato dal collaboratori di giustizia Pasta e Giordano.

Identiche considerazioni valgono per i rilievi difensivi in ordine alle dichiarazioni del Razzanelli, che la corte territoriale, con motivazione logicamente coerente, pur riconoscendo che esse hanno per oggetto l'impegno del Nicolosi nella direzione delle attività estorsive, collocato a partire dal mese di luglio del 2009 (data della scarcerazione del collaboratore di giustizia, tratto in arresto nel mese di novembre del 2008), valorizza all'esclusivo scopo di evidenziare l'assoluta sintonia di tali attività con la sostituzione di Troia Vincenzo alla guida della "famiglia" di

Partanna-Mondello-Pallavicino da parte del Provenzano, con conseguente valorizzazione del ruolo operativo del suo collaboratore Nicolosi, collocabile, temporalmente, a ridosso degli ultimi mesi del 2008, quando il comando del Troia stava vacillando (cfr. pp. 292-297), per cui non può dirsi consumata nessuna violazione del principio di cui all'art. 521, c.p.p., trattandosi di fatti, quelli emergenti dalle indicate fonti probatorie, che non hanno formato oggetto di contestazione.

La corte territoriale, inoltre, ha compiutamente valutato tutti i profili implicati dalla valutazione della chiamata di correità (credibilità del dichiarante; attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni accusatorie), in ordine ai contributi forniti dai collaboratori di giustizia Pasta, Razzanelli e Giordano, sia richiamando, condividendole, le valutazioni al riguardo già espresse dal giudice per le indagini preliminari (conformemente ai noti principi in tema di motivazione *per relationem*), sia svolgendo autonome considerazioni, evidenziando, sotto il profilo dei riscontri esterni, da un lato la convergenza delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del Nicolosi ("con riferimento all'organica compenetrazione nel tessuto associativo, attraverso la stabile attribuzione di competenze, in particolare nel settore estorsivo, a partire da un periodo sicuramente anteriore al maggio del 2009, nel territorio prima gestito dal Troia e agli ordini del Provenzano, chiamato a comandare in tale territorio"), dall'altro il contenuto delle conversazioni intercettate il 19.10.2009, tra il Provenzano ed il Nicolosi, aventi ad oggetto, tra l'altro, i limiti dell'autonomia del ricorrente nel porre in essere attività estorsive senza informarne preventivamente il Provenzano, sotto il cui controllo direzione il Nicolosi agiva, secondo un collaudato *modus operandi* che, come

correttamente sottolineato dalla corte territoriale, appare sintomatico di un "consolidato rapporto associativo intrattenuto da tempo dal Nicolosi" (cfr. pp. 95; 99; 101; 102; 294; 295; 296; 297; 298).

Del pari prive di fondamento appaiono le censure prospettate sub n. 4).

Ed invero, premesso che la corte territoriale non ha proceduto ad aumenti di pena per la contestata recidiva, essendo stata esclusa per una serie di appellanti, tra cui il Nicolosi (cfr. p. 357), va rilevato che per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., ove vi sia la contestazione di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica la disciplina di cui al sesto comma del predetto articolo, che prevede un aumento della pena da un terzo alla metà sulla pena definita in base all'applicazione della prima circostanza ad effetto speciale, e non, quella più favorevole, di cui all'art. 63 comma 4 c.p., secondo cui nel concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave, fermo restando la possibilità per il giudice di poter aumentare detta pena sino ad un terzo della stessa (cfr. Cass., , sez. I, 10/01/2012, n. 25231, S.G.P.).

Motivata, inoltre, appare l'impugnata sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profilo, in relazione al quale, si rimanda alle considerazioni già espresse esaminando le posizioni del Troia e del Giannusa.

Inammissibile, infine, è la censura relativa alla misura di sicurezza applicata nei confronti del Nicolosi, sulla base delle medesime argomentazioni svolte esaminando la posizione del Bonvissuto (alle quali si rinvia), in quanto il Nicolosi, al pari del Bonvissuto,

non rientra nel novero degli appellanti che hanno proposto specifiche e motivate richieste volte all'eliminazione o alla sostituzione della misura dell'assegnazione a una casa di lavoro (cfr. p.364).

RANDAZZO SALVATORE, invece, ritenuto dalla corte di appello componente del mandamento di Tommaso Natale, sotto il comando dei Lo Piccolo e, dopo il loro arresto, dell'architetto Liga, lamenta 1) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare le puntuali doglianze svolte con l'atto di appello, volte a dimostrare come le stesse risultanze processuali, consistenti nelle dichiarazioni del Giordano, del Franzese, del Bonaccorso e del Nuccio, consentono di affermare che il ricorrente era un soggetto completamente estraneo al sodalizio criminoso di cui si discute (significativa al riguardo è la dichiarazione del Giordano il quale afferma che sino all'estate del 2009 il Randazzo non era affiliato a nessuna associazione), assolutamente non coinvolto nei due episodi sui quali invece si sofferma la corte territoriale per ricavarne elementi a suffragio dell'ipotesi accusatoria, le intimidazioni al titolare dell'esercizio commerciale "Mercatone della carne" ed i progetti di eliminazione di Faia Fabio; con riferimento, poi, all'episodio della "messa a posto" dell'esercizio commerciale "Cremoloso", evidenzia il ricorrente che in questo caso il Randazzo è intervenuto, senza alcun esito in considerazione del suo bassissimo profilo criminale, solo per evitare che il proprietario del suddetto esercizio, amico di un suo amico, fosse soggetto ad estorsione; quanto al collaboratore di giustizia Razzanelli, rileva il ricorrente che le sue dichiarazioni non appaiono credibili, sia perché non riscontrate in alcun modo, sia per essere stato

accertato che due degli esercizi commerciali che a dire del collaboratore sarebbero stati sottoposti a richieste estorsive dallo stesso Razzanelli e dal Randazzo, avevano da tempo cessato l'attività ovvero ne era stato dichiarato il fallimento; di valore neutro, invece, risultano le dichiarazioni del Pasta il quale, peraltro, viene smentito nella parte della sua narrazione in cui afferma di avere visto il Randazzo insieme con Lo Piccolo Claudio ed il Provenzano Pippo presso la sua ferramenta, laddove le riprese effettuate dagli organi di polizia giudiziaria hanno filmato un incontro tra il Provenzano, l'Alagna ed il Randazzo nei presso del locale "Pizze e Sfizi"; inoltre le dichiarazioni "de relato" del Pasta e del Giordano non trovano conferma nelle dichiarazioni delle fonti dirette, il Provenzano, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ed il Ferrara Nicola, che ha smentito il Giordano; 2) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), ed e), c.p.p., in relazione all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p., deducendo l'insussistenza delle circostanze aggravanti di cui al citato art. 416 bis, co. 4 e 6; 3) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 110, 416 bis, c.p., per avere la corte territoriale omesso di motivare in ordine alla possibilità, avanzata con i motivi appello, di configurare la condotta del Randazzo in termini di concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis, c.p.; 4) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis e 133, c.p., in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non si giustifica tenuto conto del modesto ruolo svolto dall'imputato nella compagine mafiosa.

Orbene, come già notato a proposito di altri ricorrenti, i motivi di ricorso prospettati nell'interesse del Randazzo appaiono in larga parte inammissibili: essi, infatti, nel proporre una lettura parziale

e parcellizzata delle risultanze processuali, senza tenere conto, cioè, della valutazione, al tempo stesso analitica e complessiva, che ne è stata fatta dalla corte di appello, si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame.

Ed invero, con motivazione articolata ed immune da vizi logici, la corte territoriale ha approfondito in modo particolare la posizione del Randazzo Salvatore (anche attraverso il richiamo, del tutto legittimo, trattandosi di processo definito in primo grado con il giudizio abbreviato, al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico il 24.12.2009 e di quella adottata dal tribunale di Palermo in data 11.11.2010 con cui veniva rigettata la relativa richiesta di riesame), ricostruendo il suo percorso criminale, quale emerge dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Bonaccorso Andrea, Trapani Marcello, Giordano Salvatore e Pasta Manuel.

In questo contesto la corte territoriale ha chiarito, in particolare, come la partecipazione del Randazzo alla "messa a posto" dell'esercizio commerciale "Cremoloso", sia stata dimostrata sulla base non solo delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nuccio Antonino, ma anche dei servizi di appostamento e di osservazione, che avevano accertato il verificarsi di un incontro tra il Nuccio, Serio Domenico (altro esponente mafioso agli ordini dei Lo Piccolo) e l'ingegnere Loreto De Vita, destinatario della richiesta estorsiva, alla presenza dello stesso Randazzo, il quale, peraltro, in precedenza, come risulta dalla conversazioni intercettate sull'utenza telefonica a lui in uso, aveva avanzato

pressanti richieste al De Vita, allo scopo di ottenere il menzionato incontro, evidenziando, inoltre, in motivazione, come dai diversi interrogatori resi dal Nuccio al riguardo non si evince assolutamente che l'intervento del Randazzo sia stato esclusivamente finalizzato ad ottenere l'esonero dal pagamento della tangente estorsiva in favore del De Vita, che anzi, rimarca ancora la corte di appello, il ricorrente sollecitava in modo pressante per convincerlo a partecipare all'incontro, bel sapendo quale ne era l'oggetto, accogliendo la sollecitazione al riguardo del Nuccio (cfr. pp. 312; 317).

Dimostrati, inoltre, sono anche gli stretti rapporti tra il Randazzo ed il Provenzano (che, con il beneplacito dell'architetto Liga, aveva assunto una posizione di vertice nel mandamento di Tommaso Natale, estendendo la sua influenza, dopo l'estromissione di Troia Vincenzo, sulla vasta area di Mondello-Partanna-Pallavicino), con cui il ricorrente, il 23.9.2009, in compagnia del coimputato Alagna, come testimoniato dagli esiti del servizio di videoripresa, si incontrava nel punto di ristoro "Vizi e Sfizi", gestito dal Randazzo insieme con l'Alagna, senza che ciò, tuttavia, possa rappresentare, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, una smentita alle dichiarazioni del Pasta, che, invece, evidenzia la corte di appello, trovano conforme negli esiti del servizio di videoripresa effettuato il 13.11.2009, laddove (cfr. p. 313).

I giudici di secondo grado, inoltre, contrariamente all'assunto difensivo, non hanno affermato il coinvolgimento del Randazzo nel progetto di eliminare tal "Fabio Faia", identificato in Gloria Fabio (la cui soppressione sarebbe stata comunque decisa dai vertici del mandamento, come riferito dal collaboratore Franzese),

limitandosi ad evidenziare, come ulteriore elemento sintomatico dell'inserimento del ricorrente nella "famiglia" mafiosa di cui si discute, la circostanza che in un "pizzino" rinvenuto all'atto della cattura dei Lo Piccolo, si faceva riferimento alle proteste rivolte ai Lo Piccolo, per il tramite di un esponente della "famiglia" mafiosa, Gioè Andrea, dal Randazzo per il comportamento del Gloria, che, nel corso di un alterco scoppiato nel quartiere della "Marinella", aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un parente del Randazzo, La Rosa Umberto, episodio in relazione al quale il ricorrente era stato convocato da Gioè Andrea (autore del "pizzino"), Nuccio Antonino e Serio Domenico ai quali aveva rappresentato i problemi che il Gloria stava creando nel quartiere di "Marinella", accreditandosi, contrariamente al vero, come il nuovo referente nella zona dell'organizzazione, su designazione proprio del Nuccio e del Serio (cfr. pp. 314-315).

Dalle dichiarazioni concordi del Franzese, del Nuccio e del Bonaccorso, dunque, con motivazione logicamente ineccepibile, la corte territoriale ricava una completa messa a disposizione del Randazzo alle esigenze operative del mandamento in quel momento guidato dai Lo Piccolo (in questa ottica si deve leggere anche la richiesta rivoltagli dal Franzese sull'eventuale coinvolgimento di Spatola Lino nelle iniziative estorsive poste in essere in danno del titolare del "Mercatone della Carne" di Sferracavallo), che, indipendentemente dal convincimento dei collaboratori di giustizia sull'appartenenza del Randazzo al sodalizio mafioso, già consentirebbe di ricondurre a pieno titolo la sua condotta al paradigma normativo di cui all'art. 416 bis, c.p. (e non alla semplice ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa), venendo ulteriormente e definitivamente consacrata

dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pasta e Giordano, i quali delineano una diretta partecipazione del Randazzo, in stretta collaborazione con l'Alagna, nello svolgimento di attività estorsive, sotto la direzione del Provenzano, nuovo vertice del mandamento di Tommaso Natale (cfr. pp. 318-320).

Né, ovviamente, nella scelta del Provenzano di avvalersi della facoltà di non rispondere può individuarsi una smentita alla narrazione del Pasta, mentre assolutamente generico è il riferimento alle dichiarazioni di segno opposto a quelle rese dal Giordano, provenienti dal Ferrara.

Pertanto infondato appare il rilievo difensivo sub. n. 3), nonché quelli sub. n. 2) e n. 4), in relazione ai quali ultimi si rimanda alle considerazioni già svolte esaminando, rispettivamente, le posizioni dei coimputati Alagna, Troia e Giannusa.

Passando ad esaminare la posizione di TARANTINO ANTONINO, ritenuto dalla corte territoriale componente della "famiglia" dell'Arenella Vergine Maria, dove si collocava al fianco dello zio Lo Cicero Salvatore, va rilevato che il ricorrente lamenta: 1) il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 191, 267, co. 2, 268 co. 3 e 271, co. 1, c.p.p., deducendo, con riferimento ai decreti di intercettazione di urgenza del pubblico ministero n. 269/08 e n. 2699/07, la mancata attestazione agli atti della preventiva certificazione attestante la pretesa inidoneità degli impianti situati presso la sala di ascolto della procura di Palermo ed inoltre la mancanza di una adeguata motivazione sia in ordine alle ragioni della suddetta indisponibilità, che alle ragioni di urgenza previste

all'art. 267, co. 2, c.p.p., con conseguente impossibilità di utilizzare le intercettazioni aventi ad oggetto le conversazioni che

si sono svolte all'interno del campo sportivo "Lo Cicero Rosolino" ed all'interno dell'autovettura in uso a Caruso Antonino; 2) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b); c) ed e), in relazione agli artt. 546, co. 1, lett. e), 191, 192, 194, 195, co. 7, c.p.p., 416 bis, c.p., sotto il particolare profilo della omessa motivazione e del travisamento della prova, per non avere la corte territoriale preso in considerazione alcune risultanze processuali che escludono la partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui si discute, rappresentate dalle dichiarazioni dello Spataro sulla indisponibilità del Tarantino ad operare per conto del sodalizio, riscontrate da quelle dell'altro collaboratore Pasta, il quale non riconosce in fotografia il Tarantino e mai fa menzione di un suo ruolo all'interno dell'associazione mafiosa, nemmeno quando si sofferma su alcuni parenti del Tarantino, considerati operanti nella "famiglia" dell'Arenella ovvero quando riferisce di un'attività estorsiva posta in essere in danno delle imprese di pompe funebri del cimitero dei Rotoli, dove si trova il negozio di fiori di cui si occupa il Tarantino, laddove riconosce, invece, allo Spataro ed al Giannuso, dal quale il primo ha appreso la notizia dell'estraneità del Tarantino, una posizione di primo piano all'interno della compagine mafiosa, nonché dall'inequivocabile contenuto dell'unica conversazione intercettata che vede la partecipazione del Tarantino, quella del 12.5.2008, in cui egli afferma testualmente "per me possono aprire tutti i fiorai", specificando di non volere partecipare ad alcun incontro, posizione che testimonia la tetragona volontà del Tarantino di non occuparsi di vicende riconducibili a possibili logiche mafiose; identico errore di omessa motivazione la corte territoriale compie anche in ordine alle dichiarazioni di Visita Michele, pure favorevoli al ricorrente,

avendo egli affermato di non avere avuto rapporti con il Tarantino nell'ambito della consorteria mafiosa; manifestamente contraddittoria è, poi, la valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori Onorato ed Avitabile, rese in passato circa la risalente appartenenza del ricorrente a Cosa Nostra, posto che la stessa corte riconosce che il Tarantino non è mai stato imputato per il reato di cui all'art. 416 bis, c.p., in presenza, peraltro, da un lato di un provvedimento giudiziario, passato in giudicato, che, nell'assolvere il Tarantino dal reato di estorsione aggravata ex art. 7, l. 203/91, sottolinea, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, la mancanza di prove in ordine all'appartenenza dell'imputato all'organizzazione mafiosa, dall'altro di una valutazione in termini di inaffidabilità dei collaboratori Onorato e Lo Forte operata dalla corte di appello di Palermo e dalla corte di appello di assise di Palermo, rispettivamente, nelle sentenze del 16.10.2003, con cui il Tarantino veniva assolto dal delitto di estorsione, e del 23.5.2007, con cui il ricorrente veniva assolto dall'omicidio di tale Corona Matteo in un processo il cui impianto accusatorio era formato dalle dichiarazioni del Lo Forte e dell'Onorato; con riferimento alle dichiarazioni dell'Avitabile, poi, va rilevato che egli non indica attraverso quali fonti sia venuto a conoscenza della circostanza che il Tarantino, come da lui riferito, sia un "uomo d'onore" ed inoltre le sue dichiarazioni, al pari di quelle dell'Onorato, sono assolutamente generiche, in quanto non specificano tempi, luoghi e modalità della pretesa affiliazione del ricorrente, né appare possibile delineare un ruolo attivo del Tarantino compatibile con quanto a lui ascritto nel capo d'imputazione; inoltre, con riferimento alla conversazione del 20.2.2008 la corte territoriale è incorsa in un vero e proprio

travisamento della prova ed in una omessa motivazione nel ritenere che in essa il Caruso ed il Pizzuto facciano riferimento al Tarantino, in quanto il richiamato decreto di fermo riguarda altri familiari di Lo Cicero Salvatore, per cui il nipote di cui parlano i due coimputati non può identificarsi nel ricorrente; manifesta mancanza di motivazione viene rilevata dal ricorrente nella parte della motivazione in cui la corte territoriale supera il rilievo dell'esistenza di una sola ripresa, in sei mesi di controlli, che immortala un incontro tra il Tarantino e lo zio Lo Cicero Salvatore, facendo riferimento ad uno spaccato di più ampie relazioni che non è stato possibile monitorare per le precauzioni adottate dai loro protagonisti; con riferimento alla conversazione del 19.4.2008, la corte ha, inoltre, operato un evidente travisamento della prova, in quanto le affermazioni da cui è dato comprendere che vengono tenute bene a mente le competenze mafiose delle quali si fa carico il Lo Cicero non seguono il riferimento operato al nipote Nino, ma lo precedono con evidente stacco argomentativo poi seguito da argomenti privi di rilievo indiziario; con riferimento infine alla conversazione del 12.5.2008, si evidenzia quanto già detto sul significato assolutamente inidoneo a dimostrare l'appartenenza del ricorrente al sodalizio, anzi ne testimonia la sua assoluta estraneità; 3) il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 74 e 538, c.p.p., in relazione al riconosciuto risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, non essendo stato dimostrato alcun fatto specifico che abbia recato un danno effettivo alle suddette parti civili né il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato ed il danno che si assume da queste ultime subito.

Tanto premesso, inammissibile appare il primo motivo di ricorso, in quanto, a prescindere dalla pur rilevante mancata allegazione del decreto di cui si deduce il vizio motivazionale, va rilevato che, come si è già detto esaminando la posizione del coimputato Caruso, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d'urgenza con decreto del p.m. è prevista dall'art. 267 c.p.p. solo nel caso di mancata convalida da parte del g.i.p., intervenuta tale convalida (circostanza nel caso in esame non contestata dal ricorrente), resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del p.m., ivi compresa la mancanza del requisito dell'urgenza (cfr. Cass., sez. II, 22/11/1994, n. 2533, Seminara; Cass., sez. I, 22.4.2004, n. 23512, Termini, rv. 228245; Cass., sez. VI, 16.7.2009, n. 35930, Iaria e altri, rv. 244872; Cass., sez. V, 16.3.2010, n. 16285, Baldissin e altro, rv. 247266).

Come già notato a proposito di altri ricorrenti, anche i motivi di ricorso prospettati nell'interesse del Tarantino sub. n. 2) appaiono in larga parte inammissibili: essi, infatti, nel proporre una lettura parziale e parcellizzata delle risultanze processuali, senza tenere conto, cioè, della valutazione, al tempo stesso analitica e complessiva, che ne è stata fatta dalla corte di appello, si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame.

Ed invero, con motivazione articolata ed immune da vizi logici, la corte territoriale ha approfondito in modo particolare la posizione del Tarantino Antonino, ricostruendo il suo percorso criminale, quale emerge innanzitutto dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Onorato ed Avitabile, che

lo indicano come "uomo d'onore" della "famiglia" dell'Arenella, legato da rapporti criminali con esponenti di spicco di tale gruppo, come i Madonia, i Galatolo e gli Scotto.

Al riguardo, si osserva che la corte territoriale, con motivazione giuridicamente e logicamente coerente, non pone a fondamento della sua decisione i precedenti procedimenti penali sorti a carico del Tarantino per reati di matrice associativa, che mai si concludevano con l'affermazione di responsabilità di quest'ultimo, ma, utilizzando anche le sentenze prodotte al riguardo dalla difesa del ricorrente nel giudizio di appello, evidenzia, piuttosto, come in tali procedimenti non vi sia mai stata una valutazione negativa in ordine alla credibilità ed alla attendibilità intrinseche dell'Onorato (a differenza di quanto accadeva per i collaboratori di giustizia Di Natale e Lo Forte, le cui dichiarazioni, tuttavia, la corte territoriale non ha utilizzato), il cui contributo, anzi, come dimostrato dalla stessa produzione degli stralci delle sentenze relative all'omicidio del Corona ed all'estorsione in danno del Cascino, è stato ritenuto decisivo ai fini dell'accertamento dei fatti relativi a gravi delitti riferibili a "Cosa Nostra", tanto da ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8, l. 203/91.

Allo stesso modo la corte di appello replica puntualmente alle doglianze difensive sulla genericità e sulla evanescenza nell'indicare la fonte delle proprie conoscenze del contributo fornito dall'Avitabile, richiamando il contenuto della trascrizione integrale dell'interrogatorio reso dal collaboratore di giustizia il 24.2.1997e di numerosi altri interrogatori sempre dell'Avitabile, da cui si evince la completa affidabilità del patrimonio conoscitivo di quest'ultimo, in forza di una sua diretta partecipazione alle attività della "famiglia" mafiosa dell'Arenella, insieme con il

Tarantino, da lui indicato come componente della "famiglia" mafiosa dell'Arenella, da tempo incaricato del controllo del cimitero dei Rotoli, dopo la caduta in disgrazia di un altro "uomo d'onore", Lo Cicero Rosario, occupandosi non solo della vendita di fiori, ma anche della imposizione di forniture di materiali edili, di cui aveva un deposito alla "ex Chimica Arenella" (cfr. pp. 320-327), per cui appare evidente il carattere meramente ripetitivo delle doglianze difensive riguardanti gli anzidetti profili.

La corte territoriale ha, inoltre, con motivazione assolutamente esaustiva, fornito puntuale risposta a tutte le osservazioni difensive riguardanti le dichiarazioni che si vorrebbero favorevoli alla tesi della completa estraneità del Tarantino al sodalizio mafioso di cui si discute dei collaboratori Spataro, Pasta e Visti, rilevando, quanto allo Spataro, che, in considerazione della posizione assunta da quest'ultimo nella "famiglia" dell'Arenella, come precisato dal Pasta, costui appariva come un soggetto al quale non venivano riferite le dinamiche interne del sodalizio, venendo egli utilizzato sul piano meramente operativo per dare rinnovato impulso alle attività estorsive, di talché non appare decisiva la circostanza, riferita dallo Spataro, di avere appreso dal Giannusa della indisponibilità del Tarantino ad essere coinvolto in attività criminali, ove si tenga conto anche del fatto che lo stesso Spataro riferiva, contemporaneamente, dei contatti riservati intrattenuti dal Tarantino, durante la latitanza, attraverso il Costa, con Bonanno Giovanni (in quel momento al vertice del mandamento di Resuttana), che non si spiegano se non in un'ottica mafiosa; quanto al Pasta, che la sua mancata conoscenza del Tarantino si giustifica alla luce della limitata cerchia di soggetti della "famiglia" di Resuttana e dell'Arenella con

cui il collaboratore di giustizia aveva contatti diretti, risalendo, peraltro, il suo interesse per le attività estorsive che si svolgevano nel territorio dell'Arenella ad un periodo in cui i componenti del sodalizio dovevano agire con estrema cautela, in conseguenza della pressione esercitata dalle forze dell'ordine ed al conseguente moltiplicarsi degli arresti, condizioni ambientali che imponevano, dunque, anche al Tarantino, riemerso dalla latitanza grazie alle assoluzioni pronunciate nei suoi confronti, una particolare prudenza anche nel rapportarsi con i vertici del sodalizio provenienti da altre "famiglie", come il Pasta, essendo per lui sufficiente poter contare sull'appoggio dello zio Lo Cicero Salvatore; quanto al Visita, che il suo recente ingresso in "Cosa Nostra", per un breve periodo e con un ruolo subalterno, giustificava la mancanza di rapporti tra lui ed il Tarantino (cfr. pp. 328-331).

Infine, con motivazione articolatissima ed immune da vizi logici, la corte territoriale, richiamando anche parte del contenuto dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Palermo in data 8.6.2009, attraverso un analitico esame del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione del 20.2.2008, del 12.5.2008 e del 19.4.2008 ed una altrettanto puntuale confutazione delle doglianze difensive prospettate al riguardo nell'atto di appello, evidenzia come dal contenuto delle suddette conversazioni, contrassegnate da riferimenti inequivocabili alle attività illecite dell'associazione e dal ripetuto timore manifestato dagli interlocutori ed, in particolare dal Lo Cicero e dal Tarantino di essere sottoposti alle riprese delle telecamere in uso dalle forze dell'ordine, a riscontro delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sia possibile evincere la diretta partecipazione del

Tarantino, come diretto e stretto collaboratore dello zio Lo Cicero Salvatore, al sodalizio mafioso, con compiti che si concentravano nel settore delle estorsioni (cfr. pp. 332-346)

Rispetto a tale complesso ordito motivazionale, le censure del ricorrente, come si è detto, si risolvono inammissibilmente in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, per cui può dirsi, alla luce delle considerazioni già svolte in precedenza sulle caratteristiche del reato associativo, che correttamente la corte territoriale ha ritenuto il Tarantino responsabile del reato di cui all'art. 416 bis, c.p., essendo stata dimostrata la sua qualità di "uomo d'onore" e la sua completa disponibilità ad agire nell'interesse della "famiglia" mafiosa di appartenenza.

Infondato, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso.

Ed invero, come da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità, un soggetto può costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli vanti un diritto patrimoniale, ma più in generale, quando il danno coincida con una lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione, in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente, a causa della immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito. In questo caso, infatti, l'interesse storicizzato individua il sodalizio, con l'effetto che ogni attentato all'interesse in esso incarnatosi si

configura come lesione del diritto di personalità o all'identità che dir si voglia, del sodalizio stesso (cfr. Cass., sez. VI, 16.2.1990, n. 13314, Santacaterina, rv. 185501).

Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che, stante l'oggettiva idoneità dei fini perseguiti dalle associazioni a delinquere di stampo mafioso e dei metodi da esse utilizzati per conseguirli, come individuati dal complesso delle disposizioni normative contenute nell'art. 416 bis, c.p., di ledere una pluralità di interessi che rappresentano i fini precipui di altrettanti enti territoriali o di associazioni tra soggetti privati (come quelli legati all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate; al regolare e sicuro svolgimento delle attività produttive e commerciali), tra i quali può legittimamente farsi rientrare anche quello dell'azione volta alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di criminalità mafiosa perseguito da associazioni di cittadini, del tutto conforme ai principi in tema di risarcimento dei danni derivanti da reato fissati nell'art. 185, co. 2, c.p., appare la costituzione di parti civili di enti pubblici (come il comune: cfr. Cass., sez. II, 18.10.2012, n. 150, Andreicik e altri, rv. 254675) o delle associazioni private (come quelle antiracket: cfr. Cass., sez. I, 17.5.2011, n. 29770, Licari e altro, rv. 250536), nei confronti dei soggetti, che, contribuendo alla vita del sodalizio mafioso, rendono concreta, attuale e costante la lesione di quegli interessi di cui gli enti in questione sono espressione.

In questa prospettiva, peraltro, sembra muoversi lo stesso Legislatore.

La l. 22 dicembre 1999 n. 512, che istituisce il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, stabilisce, infatti, all'art. 4, co. 1, che hanno diritto di accesso al Fondo le

persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal c.p.p., a cui favore è stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei reati di cui all'art. 416 bis c.p.; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416 bis; dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

FIDANZATI STEFANO, ritenuto dalla corte territoriale da tempo organicamente inserito in "Cosa Nostra, attraverso il ricorso presentato dall'avv. Bonsiggore, lamenta: 1) i vizo di cui all'art. 606, co. 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 15, Cost. e 267, co. 2, c.p.p., per non avere la corte territoriale dichiarato la inutilizzabilità di una serie di conversazioni oggetto di intercettazione disposta in via d'urgenza, in relazione alle quali il pubblico ministero, in violazione dell'art. 267, co. 2, c.p.p., non ha motivato in ordine alle ragioni per le quali potesse derivare un grave pregiudizio alle indagini dal loro ritardo e del perché non potesse attendersi l'autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari ed identica omissione motivazionale è stata compiuta dalla corte territoriale, pur avendo formato il suddetto rilievo oggetto di specifico motivo di appello; 2) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 416 bis, c.p., 125, 192, co. 1, 3, 4 e 546, co. 1, lett. e), c.p.p., individuando i principali errori di diritto compiuti dai giudici di secondo grado, nell'avere valorizzato a carico del Fidanzati il contenuto di alcune conversazioni intercettate in cui egli non compare tra gli interlocutori, in violazione delle regole probatorie in tema di valutazione delle intercettazioni riguardanti terze persone; nell'avere ritenuto attendibili e poi riscontrate le

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pasta e Visita Michele, in quanto innanzitutto non è certa l'identificazione nel Fidanzati dello Stefano di cui si parla nelle conversazioni intercettate, in relazione alle quali la stessa corte territoriale si esprime in termini di significato tutt'altro che chiaro, specificando che sono risultate solo in parte comprensibili, ed in ogni caso, rileva ancora il ricorrente, tutte le intercettazioni in cui si parla del Fidanzati ed alle quali quest'ultimo non partecipa non possono essere considerate alla stregua di vere e proprie prove ma di meri indizi, per i quali sarebbe stato necessario acquisire idonei riscontri esterni, sicuramente non individuabili nelle dichiarazioni del collaboratori di giustizia Pasta e Visita, da considerare assolutamente inidonee a fondare l'ipotesi accusatoria ed in relazione alle quali la corte territoriale non ha proceduto a verificare ed a motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni per la loro utilizzabilità e cioè della credibilità del dichiarante, dell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, dell'esistenza di riscontri esterni; al riguardo evidenzia il ricorrente che le dichiarazioni del Pasta relative al Fidanzati, peraltro del tutto generiche, avendo egli ammesso di non aver avuto diretti rapporti associativi con il Fidanzati, ma solo di avere appreso dal Bartolo Genova e dal Giannusa Sergio che il ricorrente coadiuvava il fratello nelle attività che tentavano di impostare nel territorio della famiglia dell'Arenella, sono state smentite da questi ultimi, i quali hanno affermato di non avere mai parlato con il Pasta del Fidanzati; non si comprende poi perché la corte territoriale sia pervenuta ad una valutazione di irrilevanza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giordano, che, al pari del Pasta, ritenuto, invece, credibile, ha riferito di notizie apprese da altri ed

assolutamente generiche ed abbia, invece, illogicamente non solo valutato rilevanti quelle del Pasta, ma svalutato le dichiarazioni di segno contrario del collaboratore Spataro, facente parte della stessa famiglia mafiosa di cui avrebbe fatto parte il Fidanzati, il quale ha escluso che il ricorrente abbia coadiuvato il fratello, con il quale, anzi, esistevano motivi di contrasto; in conclusione, secondo la prospettazione del ricorrente, può affermarsi che risulta del tutto indimostrata la partecipazione del Fidanzati al sodalizio di cui si discute in termini di specifico contributo all'attività del sodalizio stesso; 3) lamenta, al pari degli altri ricorrenti, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla prova dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis, c.p.; 4)) i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis, 63, co. 4, 81, cpv., 132, 133, 216, 416 bis, co. 4 e 6, 417, c.p., con riferimento alla determinazione della pena, che viola la previsione dell'art. 63, co. 4, in quanto la corte territoriale ha operato distinti aumenti di pena conseguenti al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p., e della recidiva di cui all'art. 99, co. 5, c.p., mentre avrebbe dovuto individuare la pena prevista per la circostanza più grave e poi operare eventualmente l'aumento di pena come previsto dal menzionato art. 63, co. 4; alla mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; alla mancata applicazione, sia pure d'ufficio, della disciplina della continuazione con il reato associativo per il quale il Fidanzati ha riportato condanna in passato ed, infine, alla mancanza di motivazione della sentenza oggetto di ricorso in ordine alla conferma della sentenza di primo grado in relazione alla misura di sicurezza della assegnazione alla casa di lavoro.

Anche l'avv. Lo Cascio ha proposto ricorso nell'interesse del Fidanzati, eccependo la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in carcere d'urgenza disposte con decreto del pubblico ministero del 19.12.2007, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, ma eseguite solo il 6.9.2008, il che testimonia la mancanza del requisito dell'urgenza e la necessità ovvero la necessità di procedere ad una rivalutazione dei presupposti di urgenza e di indisponibilità degli impianti della procura della Repubblica, rilievo sul quale la corte di appello non si è pronunciata.

Il difensore, inoltre, arricchisce le osservazioni già svolte dal co-difensore soprattutto con riferimento alle incongruenze logiche che contraddistinguono la motivazione in relazione alla identificazione del Fidanzati e più in generale al significato delle intercettazioni, rilevando che non vi sia alcuna prova che il soggetto indicato come Stefano, di cui parla il Caruso nella conversazione del 28.1.2008, interessato alla riparazione di una Renault e di una Clio sia lo stesso soggetto di cui sempre il Caruso parla nella conversazione del 4.11.2007; che la corte di appello non ha fornito adeguata risposta al rilievo difensivo alla impossibilità che nella conversazione del 28.10.2007 si faccia riferimento al Fidanzati, in quanto lo Stefano di cui si parla viene indicato come un ragazzo, mentre il ricorrente è nato nel 1948; che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che il Tanino il cui nome è affiancato a quello di Stefano di cui si parla nella conversazione del 4.11.2007 sia da identificare in Fidanzati Gaetano, fratello del ricorrente, in quanto facendosi riferimento nella conversazione, nell'ambito di una supposta estorsione che il Fidanzati Stefano avrebbe posto in essere in danno dei fratelli

Riggio, titolari di un caseificio, ma in realtà inesistente, a viaggi del Tanino effettuati in Calabria circa tre anni prima allo scopo di recuperare il corrispettivo di una vendita che non era stato corrisposto ai Riggio, il protagonista di tali viaggi non poteva essere identificato nel Fidanzati Gaetano, perché in quel periodo quest'ultimo era detenuto a Palermo agli arresti domiciliari, come dimostrato dal difensore; che assolutamente apodittica è la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di secondo grado pretendono di attribuire un significato penalmente rilevante alle affermazioni del Caruso contenute nella conversazione del 4.11.2007 ovvero quando attribuiscono rilevanza probatoria al riferimento fatto da Fidanzati Gaetano a Stefano nella conversazione del 31.1.2008; che la corte territoriale, in relazione alle conversazioni ambientali tra Militano Carmelo e Pizzuto Agostino del 26.3.2008 e del 6.9.2008, ancora una volta apoditticamente e attraverso mere congetture, ha ritenuto che gli interlocutori facessero riferimento al Fidanzati Stefano ed in ogni caso da tali conversazioni non appare desumibile alcun inserimento del ricorrente nel sodalizio di cui si discute, ma solo la progettazione di reati in materia di stupefacenti del tutto sganciata dall'attività del sodalizio, incorrendo inoltre la corte territoriale in una evidente contraddizione smentita dalla storia di giudiziaria di Cosa Nostra, ritenendo il Fidanzati appartenere contemporaneamente a due famiglie mafiose, quella di Resuttana e quella di Bolognetta.

Il difensore, inoltre, sottolinea l'illogicità della motivazione anche con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori Pasta e Visita, evidenziando come il Visita riferisca elementi

rilevanti solo in relazione al Fidanzati Gaetano e reiterando le critiche già svolte dal co-difensore.

Inoltre l'avv. Lo Cascio lamenta la mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, co. 4, c.p., eccepita nei motivi di appello, senza che su tale punto la corte territoriale abbia fornito alcuna risposta e contesta, comunque, la sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti di cui ai all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p., nonché la concorrente violazione dell'art. 63, co. 4, c.p., in quanto la corte territoriale ha errato nell'applicare al Fidanzati sulla pena prevista per l'aggravante di cui all'art. 416 bis, co. 4, c.p., non solo un aumento di pena non superiore ad un terzo per il concorso dell'aggravante di cui al co.6 del medesimo articolo (operazione tuttavia ritenuta corretta dal difensore), ma anche (errando) l'ulteriore aumento di un terzo a seguito della contestata recidiva di cui all'art. 99, co. 2, c.p.p.

Tanto premesso, la sovrapposizione dei motivi di ricorso dei difensori del Fidanzati ne consente la trattazione unitaria.

Inammissibili appaiono innanzitutto, per le ragioni già esposte, le censure prospettate in relazione ai decreti di intercettazione d'urgenza adottati dal pubblico ministero, in quanto va rilevato che, come si è già detto esaminando la posizione del coimputato Caruso, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d'urgenza con decreto del p.m. è prevista dall'art. 267 c.p.p. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, intervenuta tale convalida (circostanza nel caso in esame non contestata dal ricorrente), resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del pubblico ministero, ivi compresa la mancanza del requisito dell'urgenza (cfr. Cass., sez.

II, 22/11/1994, n. 2533, Seminara; Cass., sez. I, 22.4.2004, n. 23512, Termini, rv. 228245; Cass., sez. VI, 16.7.2009, n. 35930, Iaria e altri, rv. 244872; Cass., sez. V, 16.3.2010, n. 16285, Baldissin e altro, rv. 247266).

Sotto diverso profilo, a differenza di quanto sostenuto dall'avv. Lo Cascio, va, poi, rilevato che, in tema di intercettazioni telefoniche, è irrilevante che la richiesta di autorizzazione del pubblico ministero, nonostante l'urgenza prospettata, sia stata accolta dal giudice per le indagini preliminari con ritardo, e che a ciò abbia fatto seguito altro ritardo nell'adozione del decreto esecutivo, ovvero nella materiale esecuzione del provvedimento da parte della Polizia giudiziaria (cfr. Cass., sez. VI, 08/03/2012, n. 11189), essendo stato, peraltro, ribadito che, una volta disposto che le operazioni vengano eseguite utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, per la temporanea indisponibilità di questi ultimi, il pubblico ministero non è poi tenuto a verificare la permanenza di tale indisponibilità, né, qualora la stessa venga successivamente meno, a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti originariamente indisponibili (cfr. Cass., sez. VI, 15/12/2009, n. 14173, T. e altro).

Infondate sono anche le doglianze relative alla ritenuta e motivata sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p., apparendo sufficiente, al riguardo, rimandare alle considerazioni già svolte al riguardo a proposito della posizione del coimputato Alagna, senza mancare di rilevare che entrambe le circostanze aggravanti risultano formare oggetto di contestazione nel capo n. 2) dell'imputazione (quello relativo alla posizione del Fidanzati) attraverso la descrizione degli elementi di fatto che le

integrano, per cui appare del tutto irrilevante l'errore compiuto al riguardo nella relativa formulazione , che richiama il comma 5 dell'art. 416 bis, c.p., invece che il comma 6 del medesimo articolo.

Del pari infondato è il rilievo sulla necessità che le dichiarazioni di valore accusatorio nei confronti del Fidanzati che si evincono dal contenuto di conversazioni oggetto di captazione alle quali non partecipa il ricorrente, debbano essere supportate, a pena di inutilizzabilità delle stesse, da idonei riscontri esterni.

Al riguardo va osservato che da tempo la Suprema Corte ha affermato, in una serie di arresti condivisi da questo Collegio, che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. (cfr. Cass., sez. V, 26/03/2010, n. 21878, C. e altro, rv. 247447, Cass., sez. I, 23/09/2010, n. 36218, P. e altro, rv. 248290; Cass., sez. II, 12/01/2012, n. 4976, S., rv. 251812).

Tale orientamento è stato riaffermato da ultimo con una decisione in cui ne è stata evidenziata la compatibilità con il diritto europeo, ribadendosi come la disposizione contenuta nell'art. 192, comma 3, c.p.p. si applica esclusivamente alle dichiarazioni procedimentali non estendendosi al contenuto delle intercettazioni, in quanto il principio enunciato nell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non riguarda, neppure

nella forma elaborata dall'interpretazione convenzionalmente orientata dell'art. 512 c.p.p., la materia (cfr. Cass., sez. II, 10/05/2012, n. 31064, F.M.).

La corte territoriale, inoltre, ha compiutamente valutato tutti i profili implicati dalla valutazione della chiamata di correità (credibilità del dichiarante; attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni accusatorie), in ordine ai contributi forniti dai collaboratori di giustizia Pasta e Visita, sia richiamando, condividendole, le valutazioni al riguardo già espresse dal giudice per le indagini preliminari (conformemente ai noti principi in tema di motivazione *per relationem*), sia svolgendo autonome considerazioni, evidenziando, sotto il profilo dei riscontri esterni, da un lato la convergenza delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del Fidanzati dei suddetti Pasta e Visita, dall'altro il contenuto delle numerose conversazioni intercettate il 28.10.2007, il 4.11.2007, il 31.1.2008, il 6.9.2008, il 26.3.2008 (cfr. pp. 95; 99; 236; 237; 238) e gli esiti dei servizi di osservazione che hanno dimostrato l'esistenza di rapporti di frequentazione tra il Fidanzati ed altri esponenti del sodalizio mafioso come il Pizzuto ed il Sammaritano Nunzio..

Inammissibili appaiono tutte le altre censure prospettate dai difensori del ricorrente, diverse da quelle riguardanti il trattamento sanzionatorio, in quanto esse, nel proporre una lettura parziale e parcellizzata delle risultanze processuali, senza tenere conto, cioè, della valutazione, al tempo stesso analitica e complessiva, che ne è stata fatta dalla corte di appello, si risolvono acriticamente in censure di fatto ovvero in una mera riproposizione di questioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame.

Ed invero, con motivazione articolata ed immune da vizi logici, la corte territoriale ha approfondito in modo particolare la posizione del Fidanzati, ricostruendo il suo percorso criminale, a partire dalla sua affiliazione alla "famiglia" mafiosa di Bolognetta, come accertato dalla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti nell'ambito del cd. procedimento "Maxi uno" alla pena di anni sedici di reclusione e quaranta milioni di lire di multa, che ha messo in luce come egli abbia continuato ad operare all'interno di "Cosa Nostra", anche dopo la sua scarcerazione, insieme con il fratello Gaetano, nel contesto del mandamento di Resuttana (presso il quale i fratelli Fidanzati erano in procinto di trasferirsi formalmente dalla "famiglia" di Bolognetta), occupandosi di iniziative estorsive e di commercio di sostanze stupefacenti attraverso i suoi referenti ubicati nell'Italia settentrionale, per poi avvicinarsi alla famiglia capeggiata dal Troia Vincenzo, una volta che erano state frustrate le ambizioni del germano di assumere la guida del mandamento di Resuttana dopo l'arresto di Genova Salvatore.

A tali conclusioni la corte di appello perviene attraverso una puntuale disamina del materiale probatorio in precedenza indicato, che conduce replicando puntualmente alle doglianze difensive sul contenuto delle conversazioni intercettate, anche con riferimento alla identificazione del Fidanzati, sul valore delle dichiarazioni, di segno contrario all'assunto accusatorio, del Genova Bartolo, del Giannusa e dello Spataro (cfr. pp. 226-242).

Rispetto a tale articolato ordito motivazionale, le censure del ricorrente, come si è detto, si risolvono inammissibilmente in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di

ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, per cui può dirsi, alla luce delle considerazioni già svolte in precedenza sulle caratteristiche del reato associativo, che correttamente la corte territoriale ha ritenuto il Fidanzati responsabile del reato di cui all'art. 416 bis, c.p., essendo stata dimostrata la sua completa disponibilità ad agire nell'interesse di "Cosa Nostra" nel contesto delle dinamiche mafiose che caratterizzarono un periodo significativo della vita del mandamento di Resuttana, fondata anche sulla sua "storica" affiliazione alla menzionata "Cosa Nostra".

Prive di fondamento appaiono le censure relative al trattamento sanzionatorio.

Ed invero va, innanzitutto, rilevato che per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., ove vi sia la contestazione di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica la disciplina di cui al sesto comma del predetto articolo, che prevede un aumento della pena da un terzo alla metà sulla pena definita in base all'applicazione della prima circostanza ad effetto speciale, e non, quella più favorevole, di cui all'art. 63 comma 4 c.p., secondo cui nel concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave, fermo restando la possibilità per il giudice di poter aumentare detta pena sino ad un terzo della stessa (cfr. Cass., , sez. I, 10/01/2012, n. 25231, S.G.P.).

La disciplina più favorevole mantiene inalterata la sua operatività nel caso in cui si debba applicare anche una diversa circostanza aggravante ad effetto speciale, come appunto la recidiva prevista dall'art. 99, co. 2, c.p., contestata al Fidanzati, che comporterà un

aumento sulla pena determinata ai sensi dell'art. 416 bis, co. 6, c.p., contenuto nei limiti previsti dal citato art. 63, co. 4, c.p.

A tali principi si è attenuta la corte territoriale applicando al Fidanzati un aumento di un terzo sulla pena base già determinata nel minimo edittale, tenuto conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p., nella misura di anni dodici di reclusione, pervenendo in tal modo alla pena di anni sedici di reclusione, su cui veniva operava l'ulteriore riduzione di un terzo per la scelta del giudizio abbreviato, così giungendo alla pena definitiva di anni dieci mesi otto di reclusione, corrispondente a quella cui il ricorrente era stato condannato in primo grado.

Motivata, inoltre, appare l'impugnata sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profilo, in relazione al quale, si rimanda alle considerazioni già espresse esaminando le posizioni del Troia e del Giannusa.

Inammissibile è la censura relativa alla misura di sicurezza applicata nei confronti del Fidanzati, sulla base delle medesime argomentazioni svolte esaminando la posizione del Bonvissuto (alle quali si rinvia), in quanto il Fidanzati, al pari del Bonvissuto, non rientra nel novero degli appellanti che hanno proposto specifiche e motivate richieste volte all'eliminazione o alla sostituzione della misura dell'assegnazione a una casa di lavoro (cfr. p.364).

Infondato, infine, è il rilievo sulla mancata applicazione della disciplina della continuazione, in quanto, come risulta dal testo della sentenza impugnata e come riconosciuto implicitamente dallo stesso difensore che lamenta al riguardo il mancato esercizio da parte della corte territoriale del potere di applicarla d'ufficio,

tale questione non era stata prospettata nei motivi di appello, per cui la corte territoriale non poteva riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e quello per il quale il Fidanzati ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, dovendo formare tale riconoscimento oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato (cfr. Cass., sez. IV, 14.7.2008, n. 33403, p.g. in proc. Cavalieri D'Oro, rv. 240902).

Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, i ricorsi presentati nell'interesse dei ricorrenti, vanno rigettati, con condanna di ciascuno di essi al pagamento, delle spese processuali, nonché, in solido, delle spese di giudizio in favore delle costituite parti civili, che liquida per ciascuna di esse in complessivi euro 1800,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili Confcommercio Palermo, Comune di Palermo, "S.O.S. IMPRESA - PALERMO", "SOLIDARIA S.C.S. - ONLUS", , Confindustria Palermo, "Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre ONLUS Palermo", che liquida per ciascuna delle predette parti globalmente in complessivi euro 1800,00, oltre accessori secondo legge.

Così deciso in Roma il 22.1.2013

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Depositata in Cancelleria

Roma, li 28 MAG. 2013

Funzionario Giudiziario

Il dott. PASQUALI